

**RELAZIONE  
SULLE ATTIVITÀ SVOLTE  
DALL'ASSILEA E  
DALL'ASSILEA SERVIZI  
NEL 2005**

presentata all'Assemblea Assilea  
del 14 giugno 2006



**Indice**

pag.

Attività svolte dall'Assilea

<b>1. LE TEMATICHE NORMATIVE E REGOLAMENTARI</b>	<b>1</b>
1.1 Principi Contabili Internazionali e Italiani	1
1.1.1 Novità legislative sull'adozione dei principi contabili internazionali	1
1.1.2 La contabilizzazione dell'operazione di leasing: situazione attuale e possibili evoluzioni	2
1.1.3 Le problematiche di applicazione contabili e fiscali degli IAS	3
1.2 Il processo di revisione dei requisiti patrimoniali delle banche (Basilea II e la sua implementazione in Europa Quadro di approfondimento: Trattamento del leasing nel nuovo schema per la determinazione dei requisiti minimi patrimoniali	7 10
1.3 Fallimentare: La riforma delle procedure concorsuali	19
1.4 La responsabilità amministrativa degli enti	21
1.5 La disciplina della Privacy	22
1.6 Antiriciclaggio	22
1.7 Disciplina degli ausiliari esterni	24
1.8 Il nuovo codice delle Assicurazioni private	25
1.9 La giurisprudenza sul leasing	26
1.10 Anagrafe tributaria, accertamenti bancari e finanziari	27
1.11 Il leasing al consumo	28
1.12 Le disposizioni per contrastare il terrorismo internazionale	29
1.13 Tutela dei diritti patrimoniali dei promissari acquirenti	29
1.14 UNIDROIT: il "Modello di Legge sul Leasing"	30
1.15 Le istruzioni per gli intermediari creditizi alla Centrale dei Rischi	30
1.15.1 Il censimento delle operazioni di Leasing in Pool	30
1.15.2 La past due nel leasing	31



<b>2. INIZIATIVE IN MATERIA DI RISK MANAGEMENT</b>	32
2.1 Rischi operativi: il Data Base delle Perdite Operative	32
2.2 Rilevazione sui beni ex-leasing: sintesi dei risultati	32
<b>3. LE TEMATICHE FISCALI</b>	34
3.1 Nuova disciplina fiscale nel leasing immobiliare	34
3.2 Leasing su immobili a destinazione abitativa	36
3.3 Leasing su beni immateriali	37
3.4 Thin capitalization nel leasing e nel noleggio a LT	37
3.5 Altre questioni fiscali di interesse del settore (ICI)	38
<b>4. IL LEASING AUTO</b>	39
4.1 Bollo auto: Iniziativa Assilea – Regione Lombardia per l'avvio di attività sperimentale di notifica elettronica degli atti di accertamento annualità pregresse.	39
4.2 Procedure di prima iscrizione al PRA di autoveicoli	40
4.3 Comune di Roma: gestione delle multe elevate agli autoveicoli concessi in locazione finanziaria	41
4.4 Istruzioni operative per la gestione “STA Cooperante” delle procedure telematiche di immatricolazione dei veicoli provenienti dall’ambito comunitario	41
4.5 Collaborazione con l’ACI	42
<b>5. IL LEASING IMMOBILIARE</b>	42
5.1 Le perizie standard Assilea: la revisione e le nuove possibili applicazioni	42
5.2 L’archivio immobiliare leasing	43
5.3 I rogiti leasing standard	43
5.4 Il diritto di prelazione sui beni culturali concessi in locazione finanziaria	43
5.5 La comunicazione di cessione e locazione di fabbricati	44
<b>6. IL LEASING PUBBLICO</b>	45
6.1 Leasing immobiliare in costruendo su istituti penitenziari	45
6.2 Nuovi bandi sul leasing alla P.A., riflessioni e criticità	46



6.3	Il Bando di gara-tipo per il Leasing immobiliare da costruire	46
6.4	Il servizio internet associativo di monitoraggio e ricerca dei bandi di gara	47
<b>7.</b>	<b>LEASING NAUTICO</b>	47
7.1	Il Nuovo Codice della nautica da diporto	47
7.2	Gli emanandi regolamenti attuativi al Codice della nautica da diporto.	48
<b>8.</b>	<b>IL LEASING OPERATIVO/ NOLEGGIO</b>	48
8.1	Partecipazione delle società di leasing operativo e noleggio strumentale ai sistemi di informazioni creditizie	48
8.2	Studio contrattualistica delle operazioni di leasing operativo/noleggio	49
<b>9.</b>	<b>LEASING AGEVOLATO</b>	50
<b>10.</b>	<b>STATISTICHE</b>	51
<b>11.</b>	<b>I RAPPORTI CON LE ALTRE ASSOCIAZIONI</b>	52
<b>12.</b>	<b>L'ATTIVITÀ INTERNAZIONALE</b>	53
<b>13.</b>	<b>L'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE</b>	53

### Attività svolte dall'Assilea Servizi

<b>14.</b>	<b>BANCA DATI CENTRALE DEI RISCHI - BDCR</b>	56
14.1.	Gli indicatori numerici	56
14.2.	La Privacy	57
14.3.	Attività di conduzione e di coordinamento della BDCR	59
14.4.	Aggiornamento dell'applicativo della BDCR	61
14.5.	Nuovo Regolamento costi BDCR	62



14.6. Rinnovo contratto Intesa	62
14.7. Indicatori di sintesi Experian Scorex	63
<b>15. FORMAZIONE E LEASING FORUM</b>	<b>63</b>
15.1. I corsi di formazione	65
15.2. I Leasing Forum	66
15.3. E-Le@rning Le@sing	68
15.4. I corsi di formazione in Assilea	69
<b>16. INIZIATIVE CONSORTILI</b>	<b>70</b>
16.1. Indagine retributiva	70
16.2. Indagine sulla customer satisfaction nel leasing	70
16.3. Benchmarking economico finanziario delle società di leasing	70
<b>17. PUBBLICAZIONI</b>	<b>71</b>
17.1. Rapporto annuale sul leasing	71
17.2. Osservatorio regionale sul leasing e presentazione alla stampa locale	72
17.3. Delphi Leasing	73
17.4. La Lettera di Assilea	74
17.5. Premio Assilea	74
17.6. Rassegna della giurisprudenza italiana	75
17.7. Pubblicazioni Leasing/Formazione	75
<b>18. INIZIATIVE PROMOZIONALI</b>	<b>76</b>
<b>19. SITO WEB E SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE</b>	<b>77</b>
<b>APPENDICE</b>	
Elenco circolari	81
Elenco pareri	92



# Attività svolte da Assilea





## 1. LE TEMATICHE NORMATIVE E REGOLAMENTARI

### 1.1. Principi contabili internazionali e italiani

#### 1.1.1 Novità legislative sull'adozione dei principi contabili internazionali

Il decreto legislativo n. 38/05, nel definire l'ambito di applicazione dei principi contabili internazionali (IAS), ha stabilito l'obbligo per le banche e le società finanziarie sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia di redigere il bilancio consolidato e il bilancio individuale secondo gli standard internazionali a decorrere, rispettivamente, dall'esercizio 2005 e dall'esercizio 2006 (con facoltà di anticipo al 2005)<sup>1</sup>.

Il medesimo decreto ha confermato i poteri regolamentari della Banca d'Italia in materia di "forme tecniche" dei bilanci bancari e finanziari, previsti dall'art. 5 del vigente decreto legislativo n. 87/92, precisando che essi debbono essere esercitati "nel rispetto dei principi contabili internazionali".

In relazione a ciò, la Banca d'Italia ha emanato le seguenti disposizioni:

- Circolare n. 262 del 22.12.2005 (pubblicata nel suppl. ordinario alla G.U. n°11 del 14.1.2006) contenente gli schemi e le regole di compilazione dei bilanci IAS individuali e consolidati per le banche;
- Provvedimento del 14/02/2006 (G.U. 10/03/2006, n. 58, S.O. n. 57) contenente gli schemi e le regole di compilazione dei bilanci IAS per gli IF iscritti nell'art. 107 del TUB.

Nel corso del 2005 l'Associazione ha partecipato attivamente ai lavori preparatori condotti dalle competenti strutture dell'Autorità di Vigilanza (VIF e VEC), con particolare riferimento ai contenuti "leasing" delle bozze degli schemi IAS dei bilanci per le società di leasing formulando le proprie osservazioni, condivise in seno alla Commissione Fiscale e Contabilità, agli elaborati di volta in volta inoltrati da Banca d'Italia.

Con riferimento alla rappresentazione in bilancio delle operazioni di leasing segnaliamo che rispetto al D.Lgs 87/92 il leasing finanziario viene rappresentato nei bilanci delle società di leasing secondo il metodo

---

<sup>1</sup> Una decina di associate (banche e I.F. ex art. 107) hanno redatto il bilancio individuale al 31/12/2005 secondo i principi IAS.



finanziario anziché secondo il metodo patrimoniale; in altre parole al momento della decorrenza del leasing, definita come la data dalla quale il locatario è autorizzato all'esercizio del suo diritto all'utilizzo del bene locato, il locatore iscrive un credito (voce 60) nel proprio attivo valutato al costo ammortizzato ed eventualmente al Fair Value in conseguenza della scelta sulla relazione di copertura stabilita al FVH per far fronte ai rischi finanziari, comprensivo dei costi diretti iniziali derivanti da Leasing finanziario (n.b. anche i leasing operativi di cui alla Circolare Banca d'Italia 5 agosto 1996, n. 216 riclassificati secondo lo IAS 17 come financial lease).

Per quanto attiene invece alle operazioni di leasing operativo di cui allo IAS 17, le stesse sono iscritte nello Stato Patrimoniale nella voce "Attività materiali" o "immateriali".

Alla luce delle criticità rivenienti dall'attuazione delle nuove disposizioni segnaliamo che uno specifico Gruppo di Lavoro della Commissione Fiscale e Contabilità ha in corso la redazione di una circolare di commento alla nuova disciplina di bilancio sugli IAS.

#### 1.1.2. La contabilizzazione dell'operazione di leasing: situazione attuale e possibili evoluzioni

Nel corso del 2005 la Commissione Civilistica costituita in seno all'OIC (Organismo di Contabilità) ha predisposto un documento contenente alcune ipotesi di attuazione delle direttive UE 2001/65 e 2003/51 (valide anche per le società che non adottano gli IAS) con modifiche al codice civile ed in particolare con riferimento all'iscrizione in bilancio delle voci riguardanti il leasing finanziario.

Interpellata in proposito dall'ABI e dalla stessa OIC, l'Associazione ha formulato i propri commenti al documento in parola, evidenziando forti perplessità sull'opportunità di avviare, nelle more della preannunciata modifica dello IAS 17 nonché della prevista emanazione di uno IAS 17 semplificato per le PMI, l'ipotesi di revisione del codice civile almeno per la parte riguardante il leasing.

Nell'aprile 2005 lo IASB ha diffuso agli organismi istituzionali e contabili degli Stati membri e alle principali Associazioni di categoria un questionario contenente alcuni quesiti sull'opportunità di predisporre degli



specifici principi contabili per le PMI e sulle principali problematiche rivenienti dall'adozione degli IAS.

Nel corso del mese di luglio sono state pubblicate sul sito internet dello IASB 94 lettere di commento, alcune delle quali hanno evidenziato l'esigenza di pervenire ad una semplificazione per le PMI dei criteri per classificare e qualificare il leasing, anche mediante l'eventuale utilizzo di linee guida.

Tale esigenza è stata confermata e condivisa anche nel corso della riunione del 14 ottobre 2005 organizzata dallo IASB (International Accounting Setter Board) con le principali Associazioni ed Autorità europee ed extraeuropee ed organizzata proprio al fine di discutere sull'applicazione dei suddetti principi contabili per le PMI; in questa autorevole sede, l'Assilea, in rappresentanza di Leaseurope, si è fatta portavoce delle forti perplessità degli operatori leasing europei sull'adozione dello IAS 17 sia in capo ai soggetti che adotteranno gli IFRs sia eventualmente in capo alle PMI.

In data 14 novembre 2005 si è riunita la Commissione ARCA (Assonime, Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti, Consiglio Nazionale Ragionieri Commercialisti, Assilea) per valutare la proposta della Commissione Civile OIC ed esaminare l'orientamento emerso riguardo allo IAS 17 durante la riunione dello IASB e la posizione assunta da Leaseurope sulla contabilità IAS per le Piccole e Medie Imprese.

Il 15 dicembre 2005 su invito dell'OIC, l'Associazione ha illustrato alla Commissione civile OIC le principali problematiche riguardanti la contabilizzazione del leasing proponendo tra l'altro, alcune soluzioni alternative all'adozione *tout court* dello IAS 17 nel Codice civile.

### 1.1.3. Le problematiche di applicazione contabili e fiscali degli IAS

In tale – mutevole, articolato e complesso – contesto, le specifiche disposizioni sulla locazione finanziaria introdotte dall'art. 11 del D. Lgs. n. 38/2005 hanno opportunamente risolto la principale questione fiscale connessa all'applicazione dello IAS 17, confermando la deducibilità del canone di locazione finanziaria indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione (IAS o non IAS) adottate dall'utilizzatore ed apportando



di conseguenza le necessarie modifiche al Testo Unico delle imposte sui redditi.

In particolare, al fine di mantenere un equo trattamento tra le imprese (neutralità), indipendentemente dai criteri contabili adottati nell'esposizione in bilancio delle operazioni di *leasing*, il legislatore delegato IAS, ha opportunamente previsto che:

- a) il *concedente*, ove segua il metodo patrimoniale, e, quindi, imputi a conto economico i canoni di locazione, continui a dedurre le quote di ammortamento del bene in base alle regole vigenti (art. 102, comma 7, primo periodo, del TUIR). Ove, invece, segua, in base ai principi contabili internazionali, il metodo finanziario, sia soggetto a tassazione solo sugli interessi attivi imputati a conto economico (con un'imposizione equivalente a quella derivante dal metodo patrimoniale, corrispondendo tali interessi attivi alla differenza tra l'importo del canone di locazione e quello dell'ammortamento risultante dal piano di ammortamento finanziario);
- b) l'*utilizzatore*, indipendentemente dai criteri di contabilizzazione adottati, può dedurre i canoni di locazione (art. 102, comma 7, primo periodo, del TUIR come modificato dall'art. 10, comma 1, lett. b). Nell'ipotesi di adozione del metodo patrimoniale la deduzione corrisponde a quanto imputato a conto economico; in caso invece di applicazione del metodo finanziario la deduzione degli interessi passivi e dell'ammortamento imputati a conto economico può essere integrata, attraverso l'evidenziazione nel prospetto di cui all'art. 109, comma 4, lett. b) (come modificata dall'art. 10, comma 1, lett. b, citato), della differenza tra i canoni di locazione (non imputati a conto economico in quanto tali) e la somma dei predetti interessi passivi ed ammortamenti.

E' rimasta tuttavia ancora irrisolta la questione derivante dai differenti criteri di qualificazione per il leasing finanziario dello IAS 17 rispetto alla prassi procedurale da sempre vigente in Italia, non solo in ambito fiscale, ma anche regolamentare e normativo, per la qualificazione delle operazioni di locazione finanziaria.

Secondo il principio contabile internazionale IAS n. 17, un contratto di leasing viene definito financial (finanziario) quando "trasferisce sostan-



zialmente tutti i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà del bene. Il diritto di proprietà può essere trasferito o meno al termine del contratto”. Di contro, l’operating leasing (operativo) viene definito come “un leasing differente dal leasing finanziario”.

Nel segnalare che, ai fini della classificazione IAS 17 dell’operazione, la presenza dell’opzione finale d’acquisto risulta essere del tutto ininfluente, osserviamo che il citato principio contabile internazionale, elenca una serie di elementi<sup>2</sup> per la classificazione di un contratto di leasing come financial (finanziario)<sup>2</sup> che, individualmente o in combinazione tra loro, potranno costituire utili indicatori per l’individuazione del contratto, ma non elementi tipizzanti del leasing finanziario, in mancanza di uno o più dei quali si deve escludere la natura finanziaria di un determinato contratto.

Ne consegue che:

- talune operazioni di leasing, classificabili secondo l’attuale prassi nazionale, come locazioni operative (o noleggi), potranno essere riclassificate secondo lo IAS 17 come financial leasing (ad es. “equipment leasing senza opzione di riscatto” con durata del contratto uguale e/o superiore alla vita economica del bene)<sup>3</sup>;
- talune operazioni di leasing, classificabili secondo l’attuale prassi nazionale, come locazioni finanziarie, potranno essere riclassificate secondo lo IAS 17 come operating leasing.

<sup>2</sup> A titolo esemplificativo, utili indicatori possano essere rappresentati alternativamente dai seguenti elementi:

- il contratto prevede il trasferimento della proprietà del bene al locatario al termine del contratto di leasing;
- il locatario ha l’opzione di acquisto del bene ad un prezzo che ci si attende sia sufficientemente inferiore al fair value alla data in cui si potrà esercitare l’opzione, cosicché, all’inizio del contratto di leasing, è ragionevolmente certo che essa sarà esercitata;
- la durata del contratto di leasing copre la maggior parte della vita economica del bene anche se la proprietà non viene trasferita;
- all’inizio del contratto il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing equivale almeno al fair value del bene locato;
- i beni locati sono di natura così particolare che solo il locatario può utilizzarli senza dover apportare loro importanti modifiche;
- le clausole di risoluzione contrattuale prevedono che le perdite derivanti da tale risoluzione siano sopportate dal locatario;
- è prevista la possibilità per il locatario di continuare la locazione dopo la scadenza del contratto per un periodo aggiuntivo ad un canone che è sostanzialmente ridotto rispetto a quello di mercato.



Infine, è doveroso segnalare come stante:

- la discrezionalità intrinseca all'utilizzo di criteri qualitativi (e non quantitativi);
- l'ottica soggettiva (e non oggettiva) delle valutazioni;
- l'asimmetria conoscitiva tra concedente ed utilizzatore su tutti gli elementi costitutivi delle operazioni (ad es. conoscenza del costo bene, eventuali garanzie collaterali, tasso dell'operazione nell'ipotesi di leasing operativo e/o noleggio);

è possibile - come ammesso dallo stesso IAS 17 - che la stessa operazione venga qualificata come financial leasing da parte del concedente e come operating leasing da parte dell'utilizzatore (o viceversa).

Al fine di chiarire tali criticità nel mese di Luglio 2005 l'Associazione ha presentato un'istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso avente ad oggetto la qualificazione ai fini fiscali delle operazioni di leasing finanziario in capo ai soggetti (concedente ed utilizzatore) che adotteranno ovvero non adotteranno il Principio contabile internazionale 17 nei propri bilanci individuali.

In sintesi secondo l'Associazione per i "soggetti (concedenti e utilizzatori) IAS" la qualificazione fiscale e il conseguente trattamento dell'operazione di leasing (finanziario ovvero operativo) di cui agli artt. 102, comma 7 e 109, comma 4, del TUIR, dovrebbero necessariamente derivare da quella contabile (cd. principio di derivazione), superando quindi automaticamente le indicazioni contenute nella R.M. 175/2003, che per contro resterebbero valide per i soggetti (concedenti e utilizzatori) che non adotteranno gli IAS.

Ad ottobre 2005 l'Agenzia delle Entrate, nelle more di predisporre una circolare avente ad oggetto il coordinamento delle norme civilistiche IAS con le norme fiscali (Decreto 38/2005), ha costituito un tavolo di lavoro esteso ad Assilea, ABI ed Assonime.

---

<sup>3</sup> I dubbi sovra esposti sono stati confermati dalla Fondazione OIC nella "Guida operativa per la transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS)" dell'ottobre 2005 laddove, con riferimento al leasing afferma che "Il problema principale da affrontare riguarderà la corretta classificazione delle operazioni di leasing; pertanto è presumibile che talune operazioni di locazione (e/o noleggio), classificate secondo i principi contabili italiani come locazioni operative e/o noleggi, debbano essere riclassificate secondo lo IAS 17 come leasing finanziari e viceversa".



Contestualmente il Gruppo di Lavoro "IAS - Problematiche fiscali" della Commissione Fiscale e Contabilità Assilea ha avviato gli opportuni approfondimenti per esaminare le problematiche di natura fiscale connesse con l'applicazione dei Principi contabili internazionali.

Al fine di analizzare i possibili nuovi scenari contabili e fiscali che interesseranno le società di leasing e le imprese utilizzatrici (che adotteranno e/o non adotteranno gli IAS), nonché anticipare e chiarire i probabili dubbi interpretativi sulla qualificazione contabile e fiscale del leasing che accompagneranno gli operatori, Assilea, in collaborazione con la Fondazione Luca Pacioli, ha di recente organizzato il convegno di studio "IAS 17: IMPATTI E PROSPETTIVE FUTURE" che ha visto la partecipazione di autorevoli esperti fiscali e contabili e rappresentanti dei principali ordini professionali e di categoria, tra i quali il Dott. Warren MCGREGOR dell'International Accounting Standard Board.

## **1.2. Il processo di revisione dei requisiti patrimoniali delle banche (Basilea II e la sua implementazione in Europa)**

Anche nel 2005 sia in collaborazione con l'ABI che con Leaseurope, l'Associazione ha condotto uno studio approfondito dei nuovi documenti ufficiali pubblicati in tema di revisione dei requisiti patrimoniali.

Dopo la pubblicazione, nel giugno 2004, del nuovo Accordo di Basilea applicato dalle banche che operano sui mercati internazionali, nell'autunno 2005, si è concluso il processo di revisione delle direttive europee in materia, con la pubblicazione il 18 ottobre 2005 del testo finale completo degli emendamenti approvati dal Consiglio Europeo. La Banca d'Italia, oltre a fornire supporto all'attività di traduzione della normativa - che continua a presentare, come vedremo alcuni aspetti particolarmente critici per il nostro settore - ha iniziato ad impostare le nuove istruzioni di vigilanza che recepiranno quanto previsto dai due documenti ufficiali sopra menzionati.

L'inizio dell'applicazione dei nuovi requisiti patrimoniali per le banche è previsto a partire dal 2007 con riferimento al metodo standard e al metodo IRB Foundation e a partire dal 2008 per il metodo IRB Avanzato.

L'Associazione ha così iniziato a delineare, consultando i rappresentanti delle Autorità di Vigilanza e confrontandosi con le altre



Associazioni nazionali, il quadro completo delle possibili modalità di trattamento delle esposizioni leasing nell'ambito di questo nuovo schema di regolamentazione portando all'attenzione dell'Autorità di vigilanza i temi che presentano ancora elevati livelli di criticità.

L'Associazione si è inoltre impegnata in quell'attività di raccolta dei dati di settore, soprattutto con riferimento ai dati sulle perdite immobiliari, richiesti da Banca d'Italia ai fini dell'applicazione delle numerose discrezionalità nazionali previste dalla Direttiva Europea per un trattamento più favorevole di alcune tipologie di esposizioni.

Tra le caratteristiche principali che sono emerse nella versione finale del documento di revisione della normativa, infatti, si evidenzia come in esso la maggior parte delle disposizioni più favorevoli riguardanti il leasing rispetto all'Accordo di Basilea e alle precedenti versioni della Direttiva Europea siano state introdotte sotto forma di discrezionalità applicabili dalle singole autorità di vigilanza nazionali. In un documento pubblicato a marzo 2005 Banca d'Italia si è espressa in merito a molte delle discrezionalità previste dalla bozza allora in fase discussione della Direttiva Europea.

Vedremo nel riquadro di dettaglio l'impatto di tali disposizioni sul trattamento delle singole esposizioni. La struttura di base del trattamento del leasing non ha subito modifiche importanti, se non su aspetti in parte marginali rispetto all'operatività del leasing e riguardanti, in particolare:

- l'estensione al leasing su immobili residenziali del trattamento più favorevole riservato ai crediti garantiti da ipoteca su immobili residenziali;
- una più completa e puntuale definizione dell'esposizione leasing, coerente del resto con quella contenuta nello IAS 17;
- un migliore trattamento dell'eventuale esposizione al rischio di valore residuo;
- la possibilità di applicare, alle esposizioni verso i soggetti vigilati che soddisfano requisiti patrimoniali "equivalenti" a quelli delle banche, il coefficiente di ponderazione applicato alle esposizioni verso le banche.

Nello specifico quadro di approfondimento, sono brevemente illustrati alcuni dei punti chiave che riguardano il trattamento delle diverse



esposizioni leasing nei differenti approcci proposti nell'ultima versione della Direttiva Europea. Sebbene in molti punti, ed in particolare con riferimento al leasing, questo testo nella versione finale preveda un trattamento più favorevole rispetto allo schema di cui al Nuovo Accordo di Basilea, Banca d'Italia nel suo primo documento per la consultazione in materia di tecniche di attenuazione del rischio di credito e di cartolarizzazione inviato il 27 dicembre 2005 a ABI, Federcasse, Assilea, Assofin, Assifact ha manifestato la volontà di non applicare "in toto" la seconda normativa, ma di volersi riservare in alcuni casi la possibilità di adottare il disposto dell'Accordo di Basilea. Questo è possibile in virtù del fatto che trattandosi di normativa sui requisiti patrimoniali "minimi," l'autorità nazionale è comunque libera di adottare in casi specifici i criteri più restrittivi di quelli previsti dalla Direttiva europea, ove lo ritenga opportuno. Sulla base di questa impostazione, dunque, si sottintende che anche molti dei risultati ottenuti per il leasing in fase di consultazione ed emendamento della Direttiva sono tuttora in discussione nella fase di redazione della nuova normativa di regolamentazione nazionale.



## TRATTAMENTO DEL LEASING NEL NUOVO SCHEMA PER LA DETERMINAZIONE DEI REQUISITI MINIMI PATRIMONIALI

### APPROCCIO STANDARD

Con riferimento alle modalità di calcolo dei requisiti patrimoniali, l'approccio standard nei meccanismi di funzionamento è simile a quello attualmente vigente in quanto le poste dell'attivo verranno ponderate secondo coefficienti prefissati. In questo approccio non viene riconosciuta alcuna attenuazione del rischio derivante dalla proprietà del bene leasing, se non quella prevista con riferimento a contratti di leasing su beni immobili (in coerenza con quanto previsto del resto per i crediti garantiti da immobili). Si possono distinguere all'interno di questo approccio tre diverse tipologie di esposizioni: le esposizioni leasing su immobili (residenziali e non), le esposizioni leasing retail, le esposizioni leasing corporate.

**Le esposizioni leasing su immobili residenziali.** È stata introdotta nella Direttiva Europea una specifica disposizione (Annex VI, Parte 1, par. 44-bis) secondo la quale le operazioni di leasing con opzione d'acquisto su immobili residenziali possano ricevere un fattore di ponderazione del **35%** a condizione che le autorità competenti rilevino che l'esposizione dell'ente creditizio sia pienamente e completamente garantita dalla proprietà del bene.

**Le esposizioni leasing su immobili non residenziali.** Per questo tipo di esposizioni è previsto un regime differente fino al 31.12.2012 e dopo quella data.

- **fino al 31.12.2012** (art. 153) le Autorità nazionali possono consentire una ponderazione al **50%** del leasing su "uffici o locali per il commercio;" nel documento citato del marzo 2005 Banca d'Italia si è espressa positivamente in merito all'esercizio di tale discrezionalità, a condizione che vengano rispettati i requisiti sotto richiamati;
- **dopo quella data**, a regime, varrà comunque quanto disposto in



maniera specifica per il leasing immobiliare, così come sui mutui ipotecari su immobili non residenziali, all'Annex VI, Parte 1, par. 50-53:

- ponderazione pari al 50% sulla parte di finanziamento che non supera il 50% del valore di mercato dell'immobile;
- ponderazione al 100% per la parte eccedente tale soglia.

Con riferimento a quanto sopra esposto emergono una serie di **criticità**. Innanzitutto, sia la disposizione transitoria che quelle "a regime" con riferimento al leasing su immobili, sia residenziali che non, sono applicabili a condizione che (art. 45 e art. 51):

- il valore dell'immobile sia indipendente dal rischio di credito dell'utilizzatore;
- il rischio dell'operazione non dipenda in misura rilevante dal cash flow generato dall'immobile;
- siano rispettati i requisiti stringenti richiesti per il riconoscimento delle garanzie immobiliari ai fini della mitigazione del rischio (in merito a: certezza giuridica, sorveglianza sui valori immobiliari, documentazione, assicurazione, nonché sulla valutazione e monitoraggio del valore degli immobili).

Esiste la possibilità di deroga al secondo principio - e la Banca d'Italia ha espresso la volontà di esercitare questo tipo di discrezionalità - purché ci sia evidenza che il **mercato di riferimento degli immobili in questione è ben sviluppato e con bassi tassi di perdita** (Annex VIII, Parte 1, nn. 16-17). Si tratta dello stesso requisito che veniva richiesto alla nota 25 del paragrafo 74 del nuovo Accordo di Basilea ai fini della ponderazione al 50% dei crediti garantiti da immobili commerciali. Assilea nell'estate scorsa ha condotto un'indagine per rilevare le perdite effettive contabili del settore leasing immobiliare negli ultimi cinque anni. L'incidenza media è stata molto al di sotto della soglia minima prevista dalla normativa, a riprova dell'esistenza di un mercato ben sviluppato e con bassi tassi di perdita.

Con riferimento ai requisiti stringenti per il riconoscimento delle garanzie immobiliari ed in particolare sul tema della **sorveglianza del valore degli immobili**, viene richiesto un monitoraggio a cadenza almeno



annuale di tale valore anche su base statistica. In caso di diminuzioni di valore rilevanti o di finanziamenti superiori a 3 milioni di euro o al 5% dei fondi propri dell'ente creditizio, la stima dell'immobile deve essere rivista da parte di un perito indipendente dal processo di decisione del credito.

Permane, poi, con riferimento al metodo standard, un problema relativo alla **traduzione dell'espressione "offices and commercial premises"** che continua ad essere tradotto in senso restrittivo dall'Autorità di vigilanza nazionale, escludendo dunque dalle disposizioni citate il leasing su immobili "industriali". Nella menzionata rilevazione Assilea sulle perdite immobiliari, del resto, è stato dimostrato come anche il mercato degli immobili industriali soddisfi in termini di tassi di perdita sui crediti in essere le condizioni richieste dalla Direttiva e dall'Accordo di Basilea. Qualora anche nella versione finale della traduzione in italiano della Direttiva il leasing su immobili industriali non venisse incluso tra le esposizioni garantite da immobili non residenziali, verrebbe equiparato ad un credito non garantito e ponderato, rispettivamente a seconda che si tratti di controparti retail o corporate, al 75% o al 100%.

#### Esposizioni leasing retail

Possono essere ponderate al **75%** le esposizioni che soddisfano le seguenti condizioni (art. 79, par. 2) :

- sono esposizioni nei confronti di singole persone o di piccole o medie imprese;
- sono incluse in un numero significativo di esposizioni aventi caratteristiche analoghe, in modo che i rischi ad esse associati siano sostanzialmente ridotti;
- l'importo totale dovuto da ciascuna posizione a livello di gruppo non deve superare 1 milione di euro.

Peraltro è stato inserito un apposito paragrafo (2-bis) che ammette esplicitamente la possibilità di trattare le esposizioni leasing al dettaglio come retail.

L'unica **criticità** che si delinea per il leasing in questo caso è la pro-



cedura di verifica a livello di gruppo dell'esposizione del singolo soggetto retail, che potrebbe (come del resto è stato sottolineato in un recente Position Paper dell'ABI) rallentare la procedura di erogazione del credito, ancora più cruciale a fini competitivi nel segmento retail.

#### **Esposizioni leasing corporate**

Le esposizioni leasing, che non rispondono ai requisiti richiesti per il retail e sono verso soggetti privi di un rating esterno, sono equiparate ai crediti non garantiti e ponderate al **100%**.

#### **Approccio IRB (sulla base cioè dei rating interni)**

Nel rispetto di una serie di condizioni e di requisiti sanciti dal documento del Comitato di Basilea, le banche possono passare ai fini della determinazione dei requisiti patrimoniali dall'utilizzo del metodo standard, a cui è associato un maggiore assorbimento di capitale, al metodo dei rating interni.

Nel metodo dei rating interni di tipo "Foundation" le banche potranno stimare internamente la "probability of default" (PD) associata ad un determinato cliente, mentre il coefficiente di "loss given default" (LGD, perdita attesa in caso di default) associato alla singola operazione sarà determinato esternamente.

All'art. 252 dell'accordo di Basilea, però viene specificato che: "per le esposizioni al dettaglio le banche devono fornire proprie stime di PD, LGD e EAD. Per questa classe di attività non vi è distinzione fra metodi di base e avanzato." Tale principio è in più punti ripreso anche nel testo della Direttiva Europea.

Si configurano, dunque, due diversi scenari con riferimento alle esposizioni leasing "corporate" e con riferimento alle esposizioni leasing "retail". L'approccio IRB Foundation, esposto nel dettaglio nei paragrafi che seguono, sembrerebbe applicabile solo alla prima tipologia di operazioni.

#### **Approccio IRB Foundation**

Nel Documento di Basilea e nella Direttiva Comunitaria c'è un appo-



sito paragrafo dedicato al leasing<sup>4</sup> che sancisce le condizioni per il riconoscimento dei crediti leasing come crediti garantiti dalla proprietà del bene sottostante ai fini del calcolo della LGD:

- i beni oggetto di leasing devono avere i requisiti minimi richiesti per i beni ammessi a garanzia (mercato liquido; prezzi pubblicamente disponibili, assicurazione sul rischio dei danni sul bene ecc.)
- deve esistere un robusto contesto normativo che garantisca la proprietà del bene da parte del locatore;
- la differenza tra il tasso di deprezzamento del bene ed il piano di ammortamento dei pagamenti leasing non deve essere così ampia da sovrastimare la mitigazione del rischio attribuita al bene leasing.

I criteri con cui vengono attribuiti diversi coefficienti di LGD alle operazioni di credito garantite (tra le quali alle condizioni sovra esposte rientrano anche le operazioni di leasing) sono i seguenti:

- se il bene in leasing non soddisfa i requisiti minimi per il riconoscimento delle garanzie immobiliari o delle altre garanzie reali, oppure se il rapporto tra il valore del bene in garanzia e il valore dell'esposizione è < al 30%: la LGD sarà pari al **45%** dell'esposizione;
- se il rapporto tra il valore del bene in garanzia e il valore dell'esposizione  $\geq$  al 30% e  $\leq$  140%: la LGD sarà:
  - pari al **35%** o al **40%** per la parte di esposizione "secured" o garantita (a seconda che si tratti di bene immobiliare o altro)
  - e pari al 45 % per la restante parte del valore dell'esposizione;
  - se il rapporto tra il bene in garanzia e il valore dell'esposizione è > 140%: la LGD sarà pari al **35%** o **40%** per tutto l'importo del credito (a seconda che sia bene immobile o l'altro).

La parte di esposizione garantita ("secured") alla quale si può applicare la LGD del 35% o del 40% (a seconda che si tratti di "commer-

<sup>4</sup> BASILEA: Parte III - Lett. H - cap. 10 - § 523 (pag. 106 versione originale e pag. 93 nella traduzione in italiano); COMMISSIONE UE: Annex VIII - Parte 2- § 1.7 , punto 11.



cial real estate leasing” o di “equipment leasing”) si calcola facendo il rapporto tra il valore corrente della garanzia (cioè del bene) e l’esposizione e confrontando il risultato di tale rapporto con una particolare soglia fissata al 140% (es. per un leasing immobiliare per il quale il valore corrente della garanzia sia pari a 100, solo l’esposizione pari a 71 potrà beneficiare di una ponderazione al 35%, la restante parte dell’esposizione verrà ponderata al 45%).

Anche in questo caso nella Bozza di Direttiva UE sono state inserite alcune disposizioni transitorie più vantaggiose per il leasing.

Fino al 31.12.2012 nel documento della Commissione UE è prevista la facoltà a discrezione delle autorità nazionali di applicare la seguente ponderazione, per la parte di esposizione “secured” [Annex VIII, Part 3, par. 1.5.2, punto 73 lett. a), b), b-bis]:

- LGD: **30%** per “commercial real estate leasing” e per le esposizioni garantite da immobili residenziali e non residenziali;
- LGD: **35%** per “equipment leasing”.

Mentre in questo caso l’espressione “commercial real estate leasing” è stata tradotta correttamente, nella versione provvisoria della traduzione in italiano della Direttiva, come “leasing di immobili non residenziali”, la possibilità di attribuire una LGD al 35% (anziché al 40%) per la parte di esposizione garantita nell’attuale versione della traduzione sembrava applicabile solo al “leasing di attrezzature.” La lettera di Banca d’Italia del 27 dicembre 2005 ha chiarito questo punto estendendo la nozione di “equipment leasing” ai contratti aventi per oggetto beni strumentali all’attività imprenditoriale svolta dal locatario (oltre alle attrezzature, anche macchinari e mezzi di trasporto) coerentemente con la nozione di equipment prevista dallo IAS 16.

Questo però vorrebbe dire che per le esposizioni leasing su beni “**non strumentali**” andrebbe applicata la LGD del **40%** anche durante il periodo transitorio.

Per le esposizioni garantite da immobili, residenziali e non, esiste un’ulteriore discrezionalità nazionale [Annex VIII, Part 3, par. 1.5.2, punto 74] che prevede la possibilità di ponderare al **50%** la parte di esposizione pienamente garantita dal bene. I requisiti per l’applicabi-



lità di tale discrezionalità sono gli stessi già richiamanti con riferimento alla ponderazione al 50% nel metodo standard.

#### **Approccio IRB "Advanced"**

Nel metodo dei rating interni "Advanced" le banche potranno stimare internamente sia la PD che la LGD attraverso modelli visionati e autorizzati dalle autorità di vigilanza nazionali. Questo approccio che consentirà di minimizzare l'assorbimento di capitale e di riconoscere appieno la minore rischiosità del leasing, in termini di più bassa LGD, richiede comunque per la sua applicazione il rispetto di requisiti ancora più stringenti di quelli previsti per il "Foundation" e solo gli operatori bancari di maggiori dimensioni saranno presumibilmente in grado di adottarlo nel breve periodo.

Come abbiamo visto tale approccio sembra l'unico applicabile alle operazioni retail in alternativa all'approccio standard. Va comunque precisato che:

- almeno in via provvisoria (così detta fase di "roll-out"), è consentito utilizzare diversi approcci a diversi portafogli di esposizioni, in un processo di passaggio graduale verso i metodi più sofisticati;
- nel documento del marzo 2005 Banca d'Italia ha espresso la volontà di esercitare la discrezionalità nazionale che consente per la stima della EAD, EL o PD, LGD relativa alle esposizioni al dettaglio di usare serie storiche che coprono un periodo di osservazione di almeno due anni (anziché cinque come previsto dalla normativa).

#### ***Definizione di Esposizione Leasing e trattamento del Leasing operativo***

Il valore residuo nel leasing operativo nel documento del Comitato di Basilea viene ponderato al 100%. Leaseurope ha in proposito avanzato la richiesta di una minore ponderazione per tenere conto della natura "commerciale" e non creditizia di tale rischio e della circostanza che questo ultimo trova manifestazione solo al momento dello scadere del contratto di leasing. Tale impostazione è stata recepita nella versione finale della Direttiva Europea in cui:



- è stata data una **definizione di esposizione leasing** coerente con quella di cui allo IAS 17, secondo la quale l'esposizione leasing risulta composta da due parti:
  - i canoni leasing minimi scontati, comprensivi - oltre che dei canoni che il locatario è o può essere obbligato a pagare per la durata del leasing - di qualsiasi opzione finale d'acquisto "conveniente" (vale a dire un'opzione il cui esercizio è ragionevolmente certo) e di eventuali valori residuali garantiti (Annex VII, Parte 3, par. 4);
  - un'eventuale esposizione sul valore residuo "non garantito" che rientra nelle altre attività diverse dai crediti (cfr. Art. 86, par. 8) e che andrà ponderata conformemente a quanto previsto dall'Allegato VII, Parte 1, Par. 25: "1/t \* 100% \* valore dell'esposizione, dove "t" è il numero di anni della durata del contratto di leasing."

Questa impostazione presenta tuttavia una **criticità** con riferimento al riconoscimento dei "patti di riacquisto" tra le garanzie ammissibili a copertura dell'esposizione al valore residuo. In quanto in base ai requisiti soggettivi richiesti nella Direttiva per l'ammissibilità dei garanti, questi ultimi dovrebbero avere un rating esterno non inferiore ad A- o una probabilità di default equivalente a quella che avrebbe un credito di quella classe di rating.

#### ***Trattamento dei crediti verso soggetti "vigilati"***

Guardando alle società di leasing non più come soggetti che erogano il credito, ma come soggetti "prenditori" di credito emerge una nuova opportunità con riferimento alla ponderazione dei crediti bancari in essere verso le società di leasing vigilate non bancarie.

Si ricorda in proposito che in Italia le società di leasing ex art. 107, pur non essendo formalmente "banche", sono comunque soggette ad una vigilanza più leggera (non ci sono requisiti patrimoniali individuali diretti, ma solo su base "consolidata"), ma comunque simile a



quella delle banche. Nel Documento del Comitato di Basilea non è presente nessuna disposizione specifica per i crediti verso soggetti vigilati non bancari, per cui si verificano le seguenti casistiche:

Nell'approccio standard:

- Crediti verso società di leasing "banca" => ponderati al 20%;
- Crediti verso società di leasing art. 107 considerata alla stregua di qualsiasi soggetto "corporate" => ponderati al 100%.

Nell'approccio IRB Foundation:

- Unica formula (di cui sopra) per il calcolo dei requisiti patrimoniali per corporate, sovereign, bank exposures.

In un emendamento inserito nella Direttiva europea, è stata inserita, nell'ANNEX VI (relativa al calcolo dei requisiti patrimoniali nell'ambito dello Standardised Approach), nella Parte 1, il par. 24-bis che prevede che le esposizioni verso gli intermediari finanziari che sono autorizzati e vigilati dalle stesse autorità che sono competenti per l'autorizzazione e la vigilanza delle istituzioni creditizie e che sono soggetti a criteri di vigilanza prudenziale equivalenti a quelli applicati dalle istituzioni creditizie saranno ponderate come esposizioni verso istituzioni creditizie.

Questa disposizione apre la via per l'adozione in sede di normativa di regolamentazione nazionale di un trattamento analogo a quello delle banche per i finanziamenti bancari concessi dalle banche stesse a società di leasing ex art. 107. Ciò si potrebbe dunque tradurre in prospettiva in un minor costo della provvista sui finanziamenti raccolti presso banche esterne al proprio gruppo bancario di appartenenza. La Banca d'Italia, in un recentissimo documento di consultazione ha anticipato la volontà di introdurre – non è ancora chiaro se in via facoltativa o obbligatoria – requisiti patrimoniali quantitativi per gli IF ex art. 107 analoghi a quelli delle banche, seppure ridotti nei casi di non accesso alla raccolta di pubblico risparmio.



### 1.3. Fallimentare: la riforma delle procedure concorsuali

Il 2005 è stato l'anno propedeutico alla emanazione, avvenuta con il d. lgs. n. 6/2006, della riforma della legge fallimentare.

Lo sforzo dell'Associazione è stato diretto essenzialmente a far recepire una disciplina della locazione finanziaria che fosse coerente con la sua natura giuridica e che risolvesse quelle incertezze giurisprudenziali che sino ad oggi in talune fattispecie hanno penalizzato il nostro contratto tutte le volte in cui si assiste al fallimento dell'utilizzatore ed al conseguente scioglimento dallo stesso da parte del curatore.

A questo riguardo possiamo esprimere pieno apprezzamento per l'introduzione nella legge fallimentare dell'art. 72-*quater*, che, colmando una lacuna normativa che ormai si trascinava da moltissimi anni producendo quella situazione di incertezza normativa e giurisprudenziale a tutti nota sulle sorti del contratto di locazione finanziaria in caso di fallimento dell'utilizzatore, ha finalmente introdotto nella legge fallimentare una disciplina speciale per il contratto di locazione finanziaria quale rapporto giuridico pendente al momento della dichiarazione di fallimento di una delle parti contraenti, distinguendo appunto le sorti del contratto in caso di fallimento dell'utilizzatore da quelle in caso di fallimento della società concedente.

Tale materia è di fondamentale importanza per il settore, poiché la disciplina delle sorti del contratto di locazione finanziaria in caso di fallimento dell'utilizzatore è strettamente legata: sia alla problematica relativa alla disciplina a questo applicabile in caso di risoluzione per inadempimento da parte dello stesso utilizzatore, stante la stretta analogia tra l'istituto della "risoluzione" e la nozione di "scioglimento del contratto"; sia alla conseguente fondamentale problematica della qualificazione della locazione finanziaria, poiché solo facendo emergere la natura finanziaria o la prevalenza dell'aspetto del "godimento", rispetto alla funzione traslativa o di scambio si può giustificare il ricorso all'applicazione analogica dell'art. 1458 c.c. o dell'art. 1526 c.c., per cui i due aspetti sono strettamente legati tra loro.

Pertanto, l'introduzione di una norma di diritto positivo che preveda una determinata disciplina delle sorti del contratto di locazione finanziaria in caso di fallimento delle parti soverte i termini della questione, poi-



ché la qualificazione del contratto non potrà più essere fatta sulla base di presunte analogie con una determinata fattispecie tipica, ma dovrà scaturire dalla disciplina positiva esistente e dovrà essere coerente a questa.

Si è già accennato al fatto che l'art. 72-*quater* distingue le sorti del contratto di locazione finanziaria in caso di fallimento dell'utilizzatore, disciplinato nei primi tre commi, da quelle in caso di fallimento della società concedente, disciplinato nel quarto ed ultimo comma.

In caso di fallimento dell'utilizzatore trova applicazione il principio generale dettato in materia di rapporti giuridici pendenti, secondo il quale in caso di fallimento l'esecuzione del contratto rimane sospesa in attesa della decisione del curatore, che è terzo rispetto al fallito, di subentrare nel contratto oppure di sciogliersi dallo stesso. Se il curatore subentra si assume tutti gli oneri che scaturiscono dal contratto, per cui il pagamento dei canoni diviene un debito della massa che deve essere pagato in predeuzione, ossia per intero senza subire la falcidia del concorso con gli altri creditori.

Se, invece, il curatore decide di sciogliersi dal contratto di locazione finanziaria si ha che la società concedente ha diritto alla restituzione del bene, sempre che il contratto di locazione finanziaria abbia data certa e sia, quindi, opponibile ai sensi dell'art. 2704 c.c. alla curatela, ed a versare alla curatela la eventuale differenza tra quanto ricavato dalla vendita o ricollocazione del bene stesso ed il suo "*credito residuo in linea capitale*" oppure ad insinuarsi nello stato passivo per la differenza tra il "*credito vantato alla data del fallimento*" e quanto ricavato dalla ricollocazione del bene, vedendo così riconosciuto il principio del diritto della società concedente a recuperare il capitale impiegato per l'acquisto del bene oggetto del finanziamento.

Passando alla disciplina, alquanto remota, del fallimento del concedente, si prevede l'automatica prosecuzione del contratto, per cui l'utilizzatore conserva il diritto di esercitare l'opzione finale di acquisto, che quindi è opponibile alla curatela, qualora sia *in bonis* nel pagamento dei canoni periodici.

Le modifiche apportate alla legge fallimentare interessano la locazione finanziaria anche sotto il profilo della nuova disciplina dell'azione revocatoria, introdotta con il d.l. n. 35/05, convertito con la legge n. 80/05,



che ha sostituito integralmente l'art. 67 della legge fallimentare.

A questo riguardo si osserva che l'art. 72-*quater* prevede espressamente nel comma 2 che alla locazione finanziaria si applica l'art. 67, comma 3, lettera a), l. f.

Da questo semplice richiamo si ricava l'affermazione di due fondamentali principi: innanzitutto, la conferma che l'art. 67, comma 3, lettera a), l. f., che esclude la revocatoria fallimentare per "*i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività di impresa nei termini d'uso*", si applica anche ai canoni di locazione finanziaria; e, in secondo luogo, che i canoni pagati fino alla dichiarazione di fallimento restano acquisiti alla società concedente, per cui non devono essere restituiti, tanto è vero che non vanno detratti dal suo credito, ma, al massimo, possono essere revocati solo se pagati non nei termini d'uso.

#### 1.4. La responsabilità amministrativa degli Enti

Come è noto, il d. lgs. n. 231/01 ha introdotto una responsabilità amministrativa degli enti per illeciti penali commessi dalle persone fisiche che occupano una posizione di vertice (apicale) ovvero dai loro sottoposti.

Il provvedimento trova applicazione nei confronti di tutti i soggetti giuridici privati diversi dalle persone fisiche, sia che abbiano o meno la personalità giuridica o che svolgano o meno attività con scopo di lucro, introducendo una responsabilità di tipo oggettivo, in quanto l'ente risponde per il fatto illecito altrui, la cui giustificazione trova fondamento nella "colpa di organizzazione" dell'ente stesso, ossia nel semplice fatto di non aver adottato particolari schemi organizzativi ed istituito organi di controllo interno che prevenivano la commissione dei reati presupposti, ossia di quei reati espressamente indicati dalla legge dai quali sorge la responsabilità amministrativa degli enti; infatti, la punibilità dell'ente è esclusa se questo dimostra di aver adottato i modelli di organizzazione necessari e di aver costituito un apposito organismo per il controllo interno, ovvero nel caso in cui questi sono stati commessi nell'esclusivo interesse del reo o di terzi.

L'adozione dei modelli organizzativi non è obbligatoria, tanto è vero che non è prevista alcuna sanzione in caso di loro mancata attuazione; ma gli stessi costituiscono un'esimente all'insorgenza della responsabilità dell'ente, la quale è sempre presunta in caso di reati commessi dai sog-



getti posti in posizione apicale, per cui in questi casi vi è un onere della prova in capo all'ente di dimostrare di aver fatto il possibile per impedire la commissione di quel tipo di reati, prova che si può fornire attraverso l'avvenuta adozione appunto di adeguati modelli organizzativi e attraverso la creazione dell'organismo di controllo interno. A questo riguardo è previsto che le Associazioni di categoria possano redigere dei codici di comportamento di settore cui le Associate si ispirano nell'adozione dei modelli organizzativi interni.

Al fine di ottemperare a questa disposizione e, quindi, di agevolare le Associate nell'adozione dei modelli organizzativi interni, l'Assilea ha predisposto le *"Linee guida per la elaborazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo dell'attività di locazione finanziaria e di leasing in genere"*, approvate dal Consiglio nella seduta del 24 febbraio 2006.

Tali Linee guida fin dal del 28 febbraio 2006 sono state inviate al Ministero della giustizia per il prescritto parere consultivo; il Ministero a tutt'oggi, pur apprezzando gli sforzi fatti dall'Assilea, non ha ancora espresso il proprio parere poiché nelle more di ogni sua decisione il legislatore ha previsto nuovi reati presupposti all'insorgenza della responsabilità amministrativa degli enti, per cui, in via interlocutoria, ha invitato l'Associazione ad integrarle alla luce delle nuove fattispecie penali.

### 1.5. La disciplina della privacy

Il 2005 è stato caratterizzato dall'entrata in vigore del Codice di deontologia e buona condotta dei sistemi di informazione creditizia privati, nei quali è ricompresa la BDCR Assilea.

L'attività associativa ha riguardato, pertanto, da un lato la diffusione e la consulenza alle Associate sui contenuti e sugli adempimenti scaturiti da tale disciplina e, dall'altro, l'adeguamento della BDCR associativa gestita dalla Assilea Servizi alle nuove disposizioni, costituendo, tra l'altro, l'apposito organismo di controllo cui partecipa un rappresentante delle associazioni dei consumatori.

### 1.6. Antiriciclaggio

Nelle more di una definitiva attuazione del d. lgs. n. 56/04, l'Associazione – anche a seguito dell'esperienza specifica di una



Associata che è stata oggetto del primo accertamento ispettivo "antiriciclaggio" su una società di leasing da parte dell'U.I.C. – ha organizzato una riunione sugli adempimenti normativi in materia di antiriciclaggio, durante la quale è stato stabilito di predisporre un Questionario sugli adempimenti normativi al fine di conoscere l'operatività delle Associate su tale materia. E' stato inoltre costituito un Gruppo di Lavoro finalizzato a predisporre un corso di formazione on-line in materia di antiriciclaggio specifico per il settore del leasing.

Nel corso dell'anno il Comitato Antiriciclaggio, operante all'interno della Direzione V del Dipartimento del Tesoro, ha formulato due importanti pareri (n. 97 del 15 marzo 2005 e n. 98 del 15 giugno 2005) in tema di responsabilità del soggetto obbligato alla segnalazione di operazioni sospette ex art. 3 legge 197/1991 e di doveri del collegio sindacale.

In particolare, il primo parere evidenzia come, con riferimento alla contestazione della violazione dell'obbligo di cui all'art. 3, comma 2, della legge antiriciclaggio, laddove il delegato del legale rappresentante incaricato delle segnalazioni all'UIC delle operazioni sospette non abbia ricevuto la segnalazione, non può essere ritenuto responsabile di aver omesso di segnalare un'operazione sospetta solo in quanto titolare di una "responsabilità aziendale". Il secondo parere invece parte da una critica all'azione dei collegi sindacali, reputata *né qualitativamente né quantitativamente all'altezza delle aspettative*, per arrivare a riaffermare il ruolo di vigilanza "antiriciclaggio" dell'organo stesso, che dovrebbe essere *un concreto strumento di prevenzione del fenomeno*.

Ancora in tema di normativa nazionale ricordiamo infine la Circolare 27 febbraio 2006 dell'Ufficio Italiano dei Cambi che ha aggiornato la Circolare 22 agosto 1997 relativa alle segnalazioni di operazioni sospette di cui all'articolo 3 della legge n. 197/1991, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 153/1997.

Tale provvedimento attiene al contenuto informativo da inserire nei Campi NOTE relativi alla «Descrizione dell'Operazione» ed ai «Motivi del Sospetto»; tale modifica, pur mantenendo inalterata la struttura del «Data Entry» attualmente utilizzato per la produzione delle segnalazioni, consente una valutazione più completa e agevola gli ulteriori approfondimenti di competenza.



Nel corso di quest'ultimo anno la lotta contro il riciclaggio dei capitali ha rappresentato una delle principali priorità politiche dell'Unione europea, sulla base dell'esigenza di proteggere il sistema finanziario da ogni contaminazione e uso improprio e per contribuire agli sforzi di combattere il crimine organizzato nel settore finanziario.

Il 1 Dicembre 2005 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la *Direttiva 2005/60/CE* terzo significativo intervento dell'Unione in materia di riciclaggio. La "*Terza Direttiva*" segue ed integra gli obiettivi prefissati dalle due precedenti versioni, richiamando l'attenzione sui seguenti aspetti:

- l'obbligo per gli Stati membri di "*imporre agli operatori del settore finanziario di identificare i propri clienti, di conservare le opportune registrazioni, di organizzare programmi interni di formazione del personale e di prevenzione del riciclaggio e di segnalare ogni indizio di riciclaggio alle autorità competenti*";
- la necessità di continuare a rendere "*omogenei*" gli ordinamenti interni per aumentare l'efficacia dei controlli;
- l'obbligo di osservare le Raccomandazioni del G.A.F.I., che la stessa Direttiva indica come "*principale organismo internazionale nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo internazionale*";
- l'estensione degli obblighi antiriciclaggio ad altri soggetti, fisici o giuridici, potenzialmente in grado di essere utilizzati dalla criminalità come strumenti per riciclare i proventi dei reati.

Si segnala che nel corso dell'ultimo anno il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) ha apportato alcune modifiche alla lista dei "Paesi e territori non cooperativi" nell'azione di contrasto al riciclaggio del denaro frutto di attività illecite. In particolare, sono stati rimossi dalla lista Cook Islands, Indonesia, le Filippine e Nauru. Allo stato attuale la lista in oggetto è composta dal Myanmar (Birmania) e Nigeria.

### 1.7. Disciplina degli ausiliari esterni

L'Associazione ha dato seguito alla collaborazione con la Fondazione Enasarco in merito alla contribuzione integrativa obbligatoria sui compensi erogati agli agenti in attività finanziaria (concretizzatasi con un Leasing Forum e con la CIRCOLARE N. 29/04 SERIE LEGALE), attraverso



una costante attività di consulenza alle Associate in merito alle diverse figure di ausiliari esterni che operano con le società stesse, anche alla luce di una fase di controlli ed ispezioni avviata dall'ENASARCO sulle società di leasing.

Durante l'ultima riunione della commissione legale Assilea era stato proposto ai membri di far pervenire in associazione eventuali provvedimenti accertativi emanati dall'ENASARCO; a tale riguardo si segnala che in una recente ispezione la stessa ENASARCO, nel riconoscere il corretto operato della associata oggetto di accertamento, ha recepito la circolare associativa N. 29/04 SERIE LEGALE contenente chiarimenti dell'ENASARCO e dell'Assilea in merito agli obblighi di iscrizione degli agenti in attività finanziaria.

Per quanto attiene alla disciplina dei mediatori creditizi informiamo che nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 116 del 20 maggio 2005 è stato pubblicato il Provvedimento U.I.C. 29 aprile 2005 contenente "Istruzioni per i mediatori creditizi".

Il nuovo Provvedimento, volto a disciplinare le procedure da seguire per l'iscrizione, cancellazione, sospensione dall'Albo e per l'individuazione delle regole applicabili con specifico riguardo agli adempimenti in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali, è stato oggetto di studio da parte dell'Associazione che ha emanato una apposita circolare contenente un commento giuridico predisposto dalla competente struttura associativa.

### **1.8. Il nuovo codice delle assicurazioni private**

Il 1° gennaio 2006 è entrato in vigore il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, nuovo Codice delle assicurazioni private, che raggruppa in modo organico e sistematico in un unico testo normativo tutte le disposizioni vigenti in materia di assicurazioni private, recependo, tra l'altro, la direttiva comunitaria in materia.

Di particolare importanza per il settore della locazione finanziaria e del leasing in genere è la disciplina dell'attività di "intermediazione assicurativa", nella quale si include sia l'attività svolta attraverso agenti sia quella attraverso mediatori.

L'importante novità introdotta nel citato Codice riguarda la possibi-



lità che l'attività di intermediazione assicurativa possa essere svolta direttamente anche da banche ed intermediari finanziaria iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 tub, nonché dai loro dipendenti.

A quest'ultimo riguardo il registro elettronico degli intermediari assicurativi, suddiviso in 5 sezioni, prevede appunto delle apposite sezioni nelle quali dovranno iscriversi gli intermediari banche e gli intermediari assicurativi intermediari finanziari ed un'altra sezione nella quale vanno iscritti i dipendenti di questi che svolgono l'attività di intermediazione.

L'iscrizione in tali Sezioni del registro e lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa comporta il rispetto delle relative norme comportamentali e di trasparenza e l'assoggettamento alla vigilanza dell'ISVAP.

L'altra disciplina che riguarda il leasing è quella sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto, nella quale è stato definitivamente sancita la responsabilità dell'utilizzatore in solido con il conducente.

L'Associazione ha organizzato un Leasing Forum di approfondimento sul tema, in data 18 Maggio.

### 1.9. La giurisprudenza sul leasing

Nonostante l'introduzione dell'art. 72-*quater* della legge fallimentare, che entrerà in vigore il prossimo 16 luglio, la locazione finanziaria resta pur sempre un contratto atipico, per cui è fondamentale per l'Associazione continuare a procedere, attraverso la collaborazione delle Associate, al monitoraggio della giurisprudenza sulle diverse problematiche che la riguardano, anche al fine di colmare quelle incertezze dovute al pregresso vuoto normativo, che, però, in futuro dovrebbe essere colmato attraverso un'attenta lettura ed applicazione della citata disposizione della legge fallimentare, di cui sono indubbi i positivi riflessi in sede di diritto sostanziale e di qualificazione del contratto di locazione finanziaria come un contratto di durata con causa di finanziamento.

Dopo il primo organico monitoraggio della giurisprudenza italiana sul leasing, che è stata raccolta nell'apposita Rassegna pubblicata nel 2003, relativa appunto al triennio 2000-2002, è in corso di pubblicazione il Tomo II con la Rassegna delle sentenze relative al biennio 2003-2004.



Tra le tante problematiche emerse, quella più preponderante resta sempre l'applicabilità dell'art. 1526 c.c. sia in caso di semplice risoluzione del contratto per inadempimento che in caso di fallimento dell'utilizzatore. Purtroppo la duplicità tipologica della locazione finanziaria è un orientamento costante che anche di recente la Cassazione ha ribadito nelle sue decisioni, continuando a distinguere un leasing traslativo, cui è applicabile l'art. 1526 c.c., da un leasing di godimento, nel quale la natura finanziaria del contratto esclude l'effetto retroattivo in caso di sua risoluzione, demandando ai giudici di merito la qualificazione e la sussunzione del contratto in una delle due fattispecie.

Tale problematica nell'immediato futuro è destinata a scontrarsi con le novità introdotte appunto dal citato art. 72-*quater* della legge fallimentare oltre che dalla nuova disciplina sulla trasparenza, dal nuovo diritto societario e dall'adozione dei nuovi principi contabili, che vedono l'Associazione schierata in prima linea, sia per i dovuti approfondimenti, sia, negli altri casi, nel far recepire le istanze del settore dirette essenzialmente a produrre una maggiore certezza del diritto.

#### **1.10. Anagrafe tributaria, accertamenti bancari e finanziari**

Con il Provvedimento 22 dicembre 2005 contenente le "Disposizioni attuative dell'articolo 32, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 51, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relative alle modalità di trasmissione telematica delle richieste e delle risposte, nonché dei dati, notizie e documenti in esse contenuti" tra l'Amministrazione finanziaria e gli operatori finanziari, l'Agenzia delle Entrate ha previsto alcune disposizioni operative nei confronti degli operatori finanziari; in particolare sono state previste delle scadenze perentorie relativamente all'attivazione di una casella di posta elettronica certificata e alla comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata all'Agenzia delle Entrate.

Nelle more della inizialmente prevista scadenza del termine del 28 febbraio per la comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata e soprattutto a causa delle numerose difficoltà tecniche e operative – non dipendenti dalla propria volontà – che gli operatori finanziari (tra i quali



anche le banche e gli intermediari finanziari) stavano incontrando in fase di rilascio ed attivazione della PEC, l'Associazione ha richiesto formalmente alla Direzione Centrale dell'Agenzia di valutare la possibilità di prevedere una proroga a tale termine al fine di consentire all'intero sistema un graduale ed omogeneo adeguamento alle istruzioni di cui al Provvedimento in oggetto; nel medesimo documento l'Associazione ha anche sottoposto alcuni quesiti e proposte riguardanti l'applicazione del Provvedimento in parola ad alcune fattispecie peculiari all'interno dei rapporti di locazione finanziaria/leasing (criteri di adozione del sistema telematico, locazione operativa, cartolarizzazione, agenti in attività finanziaria, garanzie reali, operazioni con i fornitori etc) .

Nel recepire le numerose richieste avanzate dalle associazioni di categoria (tra le quali anche Assilea) l'Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento del 24.2.2006 con il quale sono stati prorogati i termini inizialmente previsti dal provvedimento del 22.12.2005:

- comunicazione all'Agenzia delle Entrate del proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 15 aprile 2006;
- avvio della procedura di interscambio delle informazioni previste dalla nuova disciplina sulle indagini bancarie tra organi preposti al controllo e operatori finanziari esclusivamente in via telematica dal 2 maggio 2006.

Tali scadenze sono state recentissimamente oggetto di una nuova ulteriore proroga.

### 1.11. Il leasing al consumo

L'Associazione ha registrato un crescente interesse da parte delle Associate sul tema del Leasing al Consumo e pertanto ha continuato a monitorarne l'andamento.

A tale riguardo si segnala la pubblicazione dei due seguenti provvedimenti, rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre e n. 235 dell'8 ottobre 2005:

- **Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 190** che, dando attuazione alla direttiva 2002/65/CE, regola la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, con riguardo alle informazioni che sarà



necessario fornire ai consumatori prima della conclusione del contratto e prima che lo stesso sia vincolato.

- **Decreto legislativo n. 206/05** recante il “**Codice del Consumo**”. Tale provvedimento si propone di armonizzare le disposizioni normative vigenti in materia di tutela dei consumatori. Per quanto attiene al settore bancario/finanziario le principali discipline riguardano:
  - Pubblicità ingannevole e comparativa
  - Credito al consumo
  - Contratti negoziati fuori dai locali commerciali
  - Clausole vessatorie (in merito alle quali sono state interamente riprodotte le disposizioni contenute negli artt. 1469-bis-sexies del codice civile)

#### 1.12. Le disposizioni per contrastare il terrorismo internazionale

Nel corso di quest’ultimo anno l’attività in materia di contrasto al terrorismo internazionale è stata una delle priorità politiche sia dell’Unione europea che delle competenti autorità nazionali.

A tale proposito l’Associazione ha fatto costante opera di informazione circa i provvedimenti nazionali e comunitari contenenti misure di contrasto al terrorismo internazionale, anche attraverso una apposita e più sicura procedura di download di dati giudiziari riservati dal sito associativo.

#### 1.13. Tutela dei diritti patrimoniali dei promissari acquirenti

Nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2005 è stato pubblicato il d. lgs. 20 giugno 2005, n. 122 con il quale il Governo ha esercitato la delega conferitagli con la legge 2 agosto 2004, n. 210 relativa alla disciplina della tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti degli immobili da costruire.

L’Associazione ha costantemente seguito l’iter attraverso il quale si è arrivati alla pubblicazione del suddetto provvedimento, soprattutto in quanto di diretta attinenza all’attività di leasing, visto che in sede di schema di decreto legislativo erano stati sollevati alcuni dubbi circa la corret-



ta interpretazione e valutazione della locazione finanziaria nel contesto della normativa in oggetto.

L'ambito di applicazione di tale disciplina e, quindi, l'obbligo di prestare una fideiussione e di acquisire una polizza assicurativa sull'immobile, non riguarda la società concedente in leasing ma il "costruttore", il quale avrà l'onere del rilascio delle garanzie obbligatorie introdotte dalla nuova normativa a favore dell'utilizzatore persona fisica.

Pertanto, nei casi in cui la società di leasing si troverà a perfezionare un contratto di leasing su immobile da costruire con un utilizzatore persona fisica, l'onere del rilascio delle garanzie obbligatorie introdotte dalla nuova normativa dovrà essere a cura del costruttore-fornitore.

#### 1.14. UNIDROIT: il "Modello di Legge sul Leasing"

A seguito della volontà di UNIDROIT di costituire un "Modello di Legge sul Leasing" (volto principalmente a supportare la crescita economica dei Paesi in via di sviluppo), si è tenuta a Roma il 6 e 7 febbraio u.s. una riunione dell'Advisory Board alla quale hanno partecipato il Prof. Renato Clarizia ed il dott. Andrea Albensi, in rappresentanza di Leaseurope.

#### 1.15. Le istruzioni per gli Intermediari Creditizi alla Centrale dei Rischi

##### 1.15.1. Il censimento delle operazioni di Leasing in Pool

L'aggiornamento integrale della normativa sulla Centrale dei Rischi apportata dalla Banca d'Italia in data 22.06.04 e in vigore dall'1.1. 2005, ha introdotto una serie di novità per le società di leasing; in particolare:

- crediti non in sofferenza;
- passaggi a perdita e sofferenze;
- contratti derivati;
- operazioni in pool;
- garanzie reali interne ed esterne;
- rischi autoliquidanti.

Nel mese di febbraio 2005, a seguito delle rilevanti difficoltà incontrate dalle Associate (banche ed intermediari Finanziari ex art. 107 TUB) nel reperire e scambiare in via puntuale e corretta le informazioni riguardanti le operazioni in pool da segnalare in Centrale Rischi con le altre



società coinvolte, l'Associazione ha costituito un Gruppo di Lavoro per discutere le problematiche gestionali e operative relative alle suddette operazioni.

L'Assilea ha pertanto effettuato un'indagine gratuita volta a censire tutte le operazioni di Leasing in Pool in essere (circa 150 operazioni coinvolgenti 28 società di leasing) coinvolgendo tutte le proprie associate (e non) ed inviando al termine del lavoro un "flusso di ritorno" a ciascuna Associata partecipante contenente tutte le operazioni in pool di competenza, così da consentire alla stessa le operazioni di riscontro necessarie prima della segnalazione alla C.R.

#### 1.15.2. La past due nel leasing

La nuova normativa della Centrale dei rischi prevede – con riferimento alle segnalazioni riferite al giugno 2005 – di rilevare l'eventuale condizione di scaduto e/o sconfinante in via continuativa da oltre 90/180 giorni (c.d. "inadempimento persistente") nella variabile "stato del rapporto".

Tale informazione va segnalata come un attributo della singola linea di credito; a tal fine è opportuno che l'azienda individui correttamente tutti i dati informativi relativi alla medesima linea di credito che presenta l'eventuale condizione di "inadempimento persistente" e li segnali in modo coerente.

Con riferimento alla condizione di "inadempimento persistente", osserviamo che deve essere oggetto di rilevazione aziendale attraverso una specifica procedura che effettui il monitoraggio giornaliero di tutte le linee di credito per ciascun cliente. Costituisce presupposto per la segnalazione in C.R. il mantenimento della condizione di scaduto/sconfinante per tutti i giorni del periodo interessato (90 o 180 giorni) per qualsiasi importo; l'eventuale rientro, anche per un solo giorno, interrompe il computo dei giorni ai fini della continuità e fa ripartire l'osservazione della posizione.

Tra i problemi sollevati da alcune Associate e attualmente oggetto di approfondimento segnaliamo il corretto inquadramento della posizione come "scaduta" (past due) e le regole per la determinazione dello scaduto (ad es. nel caso di interessi di mora se essi siano o meno compresi nel numeratore della formula per determinare la soglia del 5%).



## 2. INIZIATIVE IN MATERIA DI RISK MANAGEMENT

### 2.1. Rischi operativi: il Data Base delle Perdite Operative

Nell'ambito delle iniziative condotte dall'Associazione per approfondire le tematiche previste dal Nuovo Accordo di Basilea sui requisiti patrimoniali, nel corso del 2005 è ripresa, in collaborazione con PWC, la rilevazione delle perdite di rischio operativo nel leasing .

Il progetto, avviato negli anni precedenti, ha prodotto la creazione di un Database consortile che ha visto la partecipazione di 23 società che hanno inviato i propri dati di perdita su base semestrale relativi al 2003 e 2004; i dati trasmessi sono stati rielaborati dall'Associazione che ha predisposto un report contenente un'analisi effettuata suddividendo le società partecipanti in due differenti cluster e le perdite per Area geografica, tipologia di prodotto, canale e segmento di clientela.

L'Associazione sta sviluppando anche la creazione di un Osservatorio rischi operativi del settore leasing che accanto alle analisi di perdita dovrebbe anche effettuare delle Stime degli impatti di settore per quanto attiene all'assorbimento di capitale previsto dalla normativa di Basilea 2 secondo il Metodo Base.

### 2.2. Rilevazione sui beni ex-leasing: sintesi dei risultati

L'analisi su beni ex-leasing, alla sua seconda edizione, ha riguardato tutti i contratti leasing su beni immobili, auto e strumentali risolti per insolvenza del cliente e chiusi contabilmente nel 2004.

In particolare, sono state effettuate due distinte rilevazioni:

- una rilevazione sui beni ex-leasing "venduti" nel 2004;
- una rilevazione sui beni ex-leasing chiusi nel 2004 con passaggio a perdita del bene (per casi di impossibilità o rinuncia al recupero e alla rivendita del bene da parte della società di leasing).

La **finalità** della prima rilevazione sui beni venduti – effettuata anche nel 2004 con riferimento all'esercizio 2003 – era quella di stimare il tasso di recupero medio sul costo d'acquisto nei contratti di leasing (immobiliare, auto e strumentale) in caso di rivendita del bene.

Nell'edizione 2005, è stata effettuata, inoltre, una seconda rilevazione con riferimento ai contratti che non si sono conclusi con la vendita del



bene, ma hanno avuto esiti diversi. Più in particolare, i contratti inclusi in questa analisi sono stati quelli chiusi per:

- impossibilità di reperire il bene a seguito di appropriazione indebita da parte del cliente;
- abbandono del bene e conseguente passaggio a perdita senza alcun atto di vendita formale e conseguentemente senza alcun ricavo di vendita;
- rottamazione del bene e vendita dello stesso a valori irrisori, di fatto prossimi a zero.

Sono stati quindi esclusi dall'analisi i contratti il cui esito è risultato diverso dai casi sopra citati, quali ad esempio, le posizioni chiuse per furto o sinistro del bene.

Sul campione oggetto di questa rilevazione sono stati costruiti una serie di grafici e tabelle, con l'obiettivo di confrontare la quantità di contratti "passati a perdita" con il totale di dati che ci sono pervenuti. Tutte le società che hanno fornito i dati sui contratti sui beni ex-leasing venduti sono state anche in grado di fornire i dati relativi ai contratti chiusi con passaggio a perdita, nei casi in cui si è verificata una delle condizioni previste dalla rilevazione nel periodo considerato (anno 2004).

La **finalità** di questa seconda rilevazione era quella di stimare la probabilità che fosse concretamente possibile procedere ad un recupero e ad una rivendita del bene.

Alla rilevazione hanno partecipato complessivamente 20 società di leasing, rispetto alle 14 che avevano partecipato alla rilevazione del 2003.

In totale sono stati analizzati 7.977 contratti in default chiusi nel 2004, dei quali 5.428 contratti chiusi con la rivendita del bene e 2.549 contratti chiusi con passaggio a perdita. I risultati del 2004 presentano un più elevato **livello di rappresentatività** del settore, rispetto all'indagine del 2003, nella quale erano stati analizzati i soli contratti chiusi con rivendita del bene e la cui numerosità dei contratti analizzati (3.604) era pari a meno della metà dei soli casi di rivendita analizzati nella presente rilevazione. La sintesi dei risultati sui beni ex leasing 2004, con riferimento ai diversi comparti leasing, viene presentata nel "Rapporto sul Leasing 2005".



### 3. LE TEMATICHE FISCALI

#### 3.1. Nuova disciplina fiscale nel leasing immobiliare

Tra le tematiche fiscali che hanno maggiormente impegnato l'Associazione segnaliamo la nuova disciplina del leasing immobiliare introdotta con la Legge 2 dicembre 2005, n. 248, di conversione al d.l. n. 203/2005 che, modificando l'articolo 102, comma 7, del Tuir, ha previsto nuove condizioni ai fini della deducibilità dei canoni per le imprese utilizzatrici; tale disciplina ha trovato applicazione con riferimento ai contratti di locazione finanziaria immobiliare (da costruire e non) stipulati a partire dal 4 dicembre 2005.

Nel riformulare l'articolo 102, comma 7, primo periodo, del Tuir il Legislatore fiscale ha previsto che: *"... Indipendentemente dai criteri di contabilizzazione, per l'impresa utilizzatrice è ammessa la deduzione dei canoni di locazione a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili, e comunque con un minimo di otto anni ed un massimo di quindici anni se lo stesso ha per oggetto beni immobili..."*.

Ricordiamo che inizialmente il Ministro dell'Economia e delle Finanze On.le Giulio Tremonti aveva annunciato - nel corso della Conferenza Stampa del 28/10/2005 - un emendamento al decreto legge n. 203/2005 diretto ad introdurre nell'ordinamento un limite di durata minima pari "tout court" a 15 anni - in luogo degli otto anni previsti - per tutte le tipologie di immobili locati finanziariamente.

L'Associazione, al fine di scongiurare alcuni particolari, ma non infrequenti, situazioni di svantaggio fiscale ed economico che tale formulazione avrebbe comportato, ha suggerito la presentazione di un emendamento inteso a stabilire che per l'impresa utilizzatrice è ammessa la deduzione dei canoni di leasing immobiliare a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa, con un minimo di 8 anni ed un massimo di 15 anni. E ciò al fine di avere quel diretto collegamento



con i coefficienti di ammortamento che assicura la corretta correlazione tra la durata del leasing ed il periodo di deperimento e consumo dei beni nei vari settori produttivi.

La nuova disciplina fiscale del leasing immobiliare è stata oggetto di vari approfondimenti da parte dell'Associazione<sup>5</sup> che, con circolari -serie fiscale- n. 9 e n. 11 del 2005 e n. 3 del 2006, ha commentato le seguenti questioni, confermate successivamente dall'Agenzia delle Entrate:

- entrata in vigore della disposizione;
- conseguenze della nuova normativa sui contratti in essere al 4 dicembre 2005, sui quali siano stati eseguiti costi incrementativi per migliorie, interventi, riparazioni e sostituzioni;
- possibilità di dedurre i canoni leasing su un immobile con coefficiente di ammortamento del 3% e durata del contratto superiore ai 15 anni;
- verifica della durata minima applicabile ad un contratto di leasing immobiliare cd. "appalto";
- disciplina applicabile ad un contratto di leasing immobiliare stipulato il 30.11.2005 nell'ipotesi in cui la società di leasing è promissaria acquirente del bene;
- disciplina applicabile ad un contratto di leasing immobiliare cd. "appalto" stipulato nel settembre 2005 da consegnare nel giugno 2006;
- coefficiente di ammortamento cui fare riferimento ai fini del calcolo della durata minima del contratto nell'ipotesi di leasing ad una società immobiliare che subloca l'immobile a un terzo;
- disciplina applicabile alla cessione di un contratto di locazione finanziaria da un'impresa utilizzatrice ad una società immobiliare.

---

<sup>5</sup> Il 31 gennaio 2006 Assilea, in collaborazione con l'Assilea Servizi, ha organizzato un Leasing Forum fiscale sull'immobiliare al quale ha partecipato altresì un rappresentante dell'Amministrazione Finanziaria.



### 3.2. Il leasing su immobili a destinazione abitativa

Con la Risoluzione n. 119/E del 12 agosto 2005 l'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - si è pronunciata in merito ad una istanza di interpello presentata da una società di leasing diretta a conoscere se l'IVA assolta sull'acquisto degli immobili ad uso abitativo ma strumentali per la loro destinazione da parte dell'utilizzatore, sia detraibile dalla stessa società di leasing, nonché quale sia l'aliquota da applicare sui canoni di locazione finanziaria e sul prezzo di cessione finale (riscatto).

Nella sostanza, l'Amministrazione finanziaria ha riconosciuto nei confronti della società di leasing l'applicabilità della deroga all'indetraibilità oggettiva posta dall'art. 19 bis 1, lettera i), del D.P.R. n. 633/72 a condizione che:

- l'attività di leasing immobiliare esercitata dalla società sia assimilabile, ai fini IVA, all'attività di compravendita di immobili;
- la sua attività riguardi in via prevalente o esclusiva operazioni di leasing immobiliare.

Con riferimento al primo punto, l'Agenzia delle Entrate ha espresso l'avviso che la condizione è già stata implicitamente riconosciuta dal Legislatore nella norma di carattere generale contenuta nell'art. 16 del DPR n. 633/72 che, agli effetti dell'applicazione dell'aliquota, ha omologato la cessione ordinaria (salvo il caso di cessione non soggetta ad IVA) a quella derivante da un'operazione di locazione finanziaria.

Per quanto attiene alla seconda condizione, l'Agenzia delle Entrate, facendo proprio l'orientamento già espresso nella circolare ministeriale n. 182/96, ritiene che le sole generiche indicazioni contenute negli atti societari non siano idonee di per sé a certificare agli effetti fiscali il suddetto requisito e che l'attività prevalente o esclusiva possa essere desumibile dai dati risultanti nel bilancio dell'anno precedente.

L'argomento ha formato oggetto di specifici approfondimenti, in particolare da parte di:

- un Gruppo di Lavoro congiunto con la Commissione Fiscale in data 22 giugno e 14 dicembre;
- due Leasing Forum Fiscale (12 ottobre 2005 e 31 gennaio 2006);
- una Circolare Serie Fiscale n. 8/2005 di commento alla citata Risoluzione ministeriale.



Segnaliamo anche che, al fine di valutare l'impatto di tale risoluzione sull'attività delle società di leasing, l'Associazione ha circolarizzato un questionario per il Delphi Leasing Immobiliare da cui è emersa l'intenzione da parte di numerose società, di entrare già dal 2006 anche nel comparto del leasing immobiliare residenziale verso privati consumatori.

Infine, per approfondire le questioni fiscali derivanti da tale tipo di operazioni, l'Associazione porta avanti un costante confronto con i rappresentanti della Direzione Centrale normativa e contenzioso dell'Agenzia delle Entrate.

### 3.3. Leasing su beni immateriali

Con riferimento alla disciplina fiscale dei beni immateriali ricordiamo che con Risoluzione n. 27/E del 25 febbraio 2005 l'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito ad una istanza di interpello presentata da una società utilizzatrice, diretta a conoscere il trattamento fiscale di un'operazione di lease back su un marchio di impresa, riconoscendo, alla società concedente, l'ammortamento fiscale sulla base del piano finanziario ed all'impresa utilizzatrice la deducibilità dei canoni di leasing a condizione che il contratto abbia una durata minima pari almeno a 5 anni (metà del periodo di ammortamento stabilito per la deduzione del costo dei marchi d'impresa dall'art. 103, comma 1, del Tuir).

### 3.4. Thin Capitalization nel leasing e nel noleggio a lungo termine

In materia di contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione, c.d. thin capitalization (art. 98 del Tuir), l'Assilea, con circolare fiscale n. 5 del 2005, ha commentato la circolare dell'Agenzia dell'Entrate n. 11/E del 17 marzo 2005; a tale riguardo, segnaliamo che con riferimento alle operazioni di leasing l'Amministrazione Finanziaria, riconoscendo le argomentazioni formulate a suo tempo da questa Associazione, ha ritenuto applicabile la disciplina dettata in materia di thin capitalization anche con riferimento alla componente finanziaria (interessi passivi) dei canoni di *leasing finanziario* mentre ha escluso le operazioni di *leasing operativo*, in quanto per il locatario non assumono "di norma la natura di interesse passivo a fronte di un finanziamento erogato per acquistare il bene stesso (cfr. Risoluzione n°175/E del 12.8.2003)".

Per quanto attiene invece ai soggetti operanti nel settore dell'auto-



noleggio, caratterizzato dalla presenza di grandi gruppi di emanazione bancaria e automobilistica e fortemente penalizzato dalla disciplina della thin capitalization, segnaliamo che l'Agenda delle Entrate sembrerebbe consentire dei margini di esclusione dall'applicazione di tale disciplina, da valutare necessariamente caso per caso, allorché nella circolare ha previsto che la società può sottrarsi all'applicabilità delle regole sulla thin capitalization se è in grado di dimostrare che il finanziamento erogato dai soci è giustificato dalla propria esclusiva capacità di credito.

### 3.5. Altre questioni fiscali di interesse del settore

Tra le ulteriori questioni e provvedimenti di interesse approfondite nel corso dell'anno segnaliamo:

- la questione legata alla soggettività passiva dell'ICI: al riguardo ricordiamo che l'Associazione ha già da tempo preso contatti con gli organi istituzionali per ottenere la modifica dell'attuale legislazione in materia di imposta comunale sugli immobili, ed in particolare con riferimento agli immobili in costruzione ed ai fabbricati classificabili nel gruppo D per i quali soggetto passivo è ancora la società di leasing; sempre in materia di ICI segnaliamo che dal 2006 sarà estesa a livello nazionale la procedura di "Adempimento Unico notarile", attualmente in via sperimentale, che prevede la comunicazione dei dati identificativi riferibili ai trasferimenti immobiliari direttamente da parte degli studi notarili all'Agenda del Territorio, sollevando le parti contraenti dall'obbligo di presentare al comune competente la Dichiarazione ICI/ comunicazione di variazione ICI. L'attuale sperimentazione ha evidenziato che la procedura suddetta non prende in considerazione la fattispecie della locazione finanziaria eventualmente sottostante all'atto di compravendita stipulato; l'Associazione ha informato della questione i competenti dirigenti del Dipartimento per le politiche fiscali che hanno convenuto sull'opportunità di approfondire congiuntamente la problematica;
- i rilievi effettuati dalla Guardia di Finanza - Comando Nucleo Regionale Polizia Tributaria della Lombardia - nei confronti del settore della locazione finanziaria illustrati nel corso del Leasing Forum Fiscale tenutosi il 12 ottobre 2005 sulle "Novità fiscali del leasing"; in partico-



lare dai controlli effettuati sono emerse le seguenti problematiche in ordine a:

- le operazioni inesistenti a seguito della mancata consegna del bene dal fornitore all'utilizzatore, con conseguenze in merito alla deducibilità delle quote di ammortamento da parte della società di leasing e della detraibilità dell'IVA;
- la verifica della sussistenza dei requisiti indicati nel dpr 441/97 in materia di disciplina delle presunzioni di cessione, con riferimento ai beni strumentali posseduti e non presenti presso i locali della società (beni non ancora riscattati e beni non recuperati dopo la risoluzione per inadempimento contrattuale);
- le perdite su crediti con riferimento alla deduzione per inesigibilità (art. 66 comma 3 del Tuir) e della minusvalenza patrimoniale derivante dall'alienazione del bene (rinveniente da un contratto risolto) ed il suo eventuale coordinamento con l'eventuale presenza in bilancio di un "fondo rischi su crediti per operazioni di leasing";
- l'applicazione della detassazione del reddito per investimenti ambientali di cui all'art. 6 della legge n. 388/2000 effettuati mediante contratti di locazione finanziaria; con risoluzione n. 95/E del 25 luglio 2005 l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto tale agevolazione alla società utilizzatrice, ribadendo il consolidato principio di equivalenza tra l'acquisizione diretta del bene e quella effettuata tramite contratto di leasing - segnalata con circolare -serie fiscale- n. 7/2005.

#### 4. IL LEASING AUTO

##### 4.1. Bollo auto: Iniziativa Assilea – Regione Lombardia per l'avvio di attività sperimentale di notifica elettronica degli atti di accertamento annualità pregresse

L'Associazione, al fine di ottimizzare la gestione operativa delle Associate conseguente alle notifiche degli atti di accertamento sui "bolli auto" da parte della Regione Lombardia, ha sostenuto l'iniziativa della Regione Lombardia avente ad oggetto la realizzazione di un progetto di gestione telematica del contenzioso tasse auto nei confronti di grandi contribuenti.

L'iniziativa congiunta Regione Lombardia – Assilea si è realizzata a



fine dicembre mediante l'invio da parte della Regione delle notifiche telematiche degli atti di accertamento relativi agli anni 2000, 2001, 2002 alle 14 associate aderenti al progetto, consentendo a quest'ultime un significativo risparmio economico e gestionale.

#### 4.2. Procedure di prima iscrizione al PRA di autoveicoli

Il DL n. 35, convertito nella L. 80 del 14.5.05, ha istituito una nuova modalità di prima iscrizione al PRA di autoveicoli, rimorchi e motoveicoli, alternativa all'atto di vendita autenticato: la cd. "istanza dell'acquirente".

Tale nuovo approccio normativo, presumibilmente destinato ad ulteriori evoluzioni, risulta in linea con il dettato sostanziale del Codice della Strada che sta progressivamente trasferendo l'obbligo delle trascrizioni dall'"interessato/parte interessata" al soggetto "acquirente/proprietario".

La novella introdotta dal Legislatore e le circolari interpretative dell'Automobile Club d'Italia Direzione Centrale Servizi Delegati (Circ. n. 6501/P-DSD del 16.05.2005 – Circ. n. 7935/P-DSD del 9.06.2005) con i nuovi modelli temporanei proposti (NP2B e Modello Separato) hanno suscitato, con riferimento al settore della locazione finanziaria, numerose perplessità negli operatori sia per il proliferare di documenti (obbligo di deposito di copia del contratto di leasing nell'ipotesi di mandatario locatario), sia per l'inserimento all'interno della nuova "istanza dell'acquirente" (con modulistica sommariamente adattata, già modificata e destinata ad ulteriori revisioni) di soggetti quali il "venditore" non previsti dal legislatore, con conseguente aggravio dell'iter operativo.

Alla luce delle osservazioni formulate dalle proprie Associate, Assilea ha avuto ripetuti incontri con la Direzione Centrale Servizi Delegati dell'ACI nell'ambito dei quali è stato espressamente richiesto di adottare soluzioni semplificative che, pur salvaguardando compiti ed obblighi dell'Ente, non generino in capo ai soggetti direttamente interessati (locatori e locatari) aggravii amministrativi normativamente deprecabili ed oggettivamente contrastanti con gli obiettivi prefissati dal Legislatore ed espressamente contenuti nel c.d. DL sulla "competitività".



#### **4.3. Comune di Roma: gestione delle multe elevate agli autoveicoli concessi in locazione finanziaria**

A seguito di numerose segnalazioni pervenute da parte di associate l'Assilea ha incontrato il Dipartimento per le Politiche delle Entrate U.O. - Contravvenzioni del Comune di Roma per risolvere il problema delle multe, principalmente verbali emessi dalla S.T.A. (ausiliari del traffico, ausiliari dell'Atac e operatori della Mobilità), elevate per violazione del CdS e notificate direttamente alle società di leasing su autoveicoli concessi in locazione finanziaria.

Il Comune di Roma, nel riconoscere conformemente alla sentenza n. 12193/99 della Corte di Cassazione l'estraneità della società di leasing da eventuali responsabilità in solido con l'autore della violazione per il pagamento delle relative sanzioni (nella fattispecie notificate erroneamente a causa di un problema tecnico operativo nel sistema informatico comunale), ha per il tramite di Assilea suggerito alle società di leasing interessate di restituire tutti i verbali di accertamento (indebitamente notificati) per il "doveroso" annullamento.

#### **4.4. Istruzioni operative per la gestione "STA Cooperante" delle procedure telematiche di immatricolazione dei veicoli provenienti dall'ambito comunitario**

In data 2 dicembre 2005 il Dipartimento Trasporti Terrestri ha emanato la circolare 5981/M352 con la quale vengono descritte le istruzioni operative necessarie per la gestione con "STA cooperante" delle procedure telematiche di immatricolazione dei veicoli nuovi provenienti, attraverso canali non ufficiali di importazione, da Stati della UE o aderenti allo Spazio economico europeo, nonché veicoli usati già immatricolati in uno dei predetti paesi.

Le nuove procedure, che decorrono dal 5 dicembre 2005, rispondono all'obbligo di controllo sull'adempimento degli obblighi IVA intracomunitari, sancito con la Legge 30 dicembre 2004 n. 311 (legge finanziaria 2005), che il Dipartimento per i Trasporti Terrestri deve effettuare prima dell'immatricolazione.

Le istruzioni in oggetto interessano anche le società di leasing che



acquistano direttamente un veicolo attraverso canali non ufficiali di importazione, da Stati della UE o aderenti allo Spazio economico europeo, nonché veicoli usati già immatricolati in uno dei predetti paesi al fine di concederli in Locazione finanziaria.

L'Associazione, pur ritenendo non considerevole l'eventuale impatto della normativa, ne ha monitorato l'evoluzione.

#### 4.5. Collaborazione con l'ACI

Anche nel 2005 è proseguita la collaborazione con la Direzione Sistemi Informativi dell'ACI; l'Associazione ha infatti realizzato per il quinto anno consecutivo una statistica sulle immatricolazioni auto per marca che consente di evidenziare, per ciascuna casa automobilistica e per ciascuna categoria di veicoli, il numero delle immatricolazioni effettuate nell'anno e la penetrazione raggiunta dal prodotto leasing nei confronti di "aziende" e di "privati".

### 5. IL LEASING IMMOBILIARE

#### 5.1. Le perizie standard Assilea: la revisione e le nuove possibili applicazioni

Il Gruppo di Lavoro costituito in seno alla Commissione Immobiliare ha redatto le nuove versioni delle "Relazioni Standard su immobili concessi in locazione finanziaria".

Al fine di adeguare i precedenti elaborati alle novità regolamentari emanate negli ultimi anni nel settore edilizio (ad es. Testo unico e condoni) e soprattutto per rispondere in maniera adeguata alle esigenze operative degli addetti interni preposti al business immobiliare e ai periti esterni delle Associate, sono state aggiornate le seguenti relazioni:

- Relazione tecnica estimativa per un immobile Finito;
- Relazione tecnica estimativa per un immobile da costruire o da completare/ristrutturare;
- Relazione standard per la fine dei lavori/consegna dell'immobile.

Alla luce del generale apprezzamento e della diffusa applicazione nelle pratiche operative aziendali dei precedenti elaborati, il Gruppo di Lavoro



ha redatto anche la "Relazione di verifica sulla consistenza degli Stati di Avanzamento dei Lavori su immobili in costruzione".

Le relazioni in oggetto sono state rese disponibili nella sezione riservata alle Associate del sito internet dell'Associazione alla sez. "Modulistiche".

## 5.2. L'archivio immobiliare leasing

Nell'ambito dei lavori riguardanti la disciplina sui requisiti patrimoniali (Basilea II) e specificatamente alle agevolazioni previste per l'attenuazione dei rischi laddove la banca o l'intermediario finanziario creditore effettuino un monitoraggio periodico degli immobili oggetto dell'operazione di finanziamento, l'Associazione sta valutando, in collaborazione con l'Agenzia del Territorio, un progetto di censimento e monitoraggio delle compravendite immobiliari leasing che, congiuntamente con il censimento effettuato annualmente, consentirebbe la creazione di un Osservatorio Italiano Immobiliare del leasing.

## 5.3. I rogiti leasing standard

Il Gruppo di Lavoro costituito in seno alla Commissione Immobiliare ha redatto le seguenti bozze di Rogito Standard:

- Clausole di Compravendita relative ad immobili Finiti da destinare a locazione Finanziaria;
- Clausole da inserire nella compravendita a seguito dell'esercizio dell'opzione finale di riscatto;
- Clausole da inserire per la compravendita nel caso di Lease back immobiliare.

Tali documenti sono stati sottoposti dall'Associazione al notariato per ottenere una formale approvazione.

## 5.4. Il diritto di prelazione sui beni culturali concessi in locazione finanziaria

Interpellata in merito alla disciplina sull'acquisto in via di prelazione di beni culturali alienati a titolo oneroso in presenza di un contratto di locazione finanziaria, nel gennaio 2005 l'Ufficio Legislativo del Ministero dei Beni Culturali ha precisato che:



*“...non v'è titolo all'esercizio della prelazione in presenza di una denuncia avente ad oggetto il mero passaggio di detenzione del bene culturale dalla società di leasing all'utilizzatore del bene medesimo; e poco importa che il contratto di leasing preveda l'opzione finale d'acquisto da parte dell'utilizzatore: fino a quando infatti tale opzione non viene esercitata e non si verifica il passaggio della proprietà del bene dalla società all'utilizzatore, non ricorre il presupposto di legge per la prelazione. Va anche precisato che, qualora l'utilizzatore eserciti il diritto di opzione e vi sia, pertanto, possibilità di prelazione da parte dello Stato, il prezzo da pagare coincide esattamente con l'ammontare dei canoni complessivamente versati, cui si somma l'importo della rata fissata per l'opzione, senza alcuna maggiorazione per eventuale rivalutazione dei canoni medesimi, in quanto la norma sopra richiamata fa espresso riferimento al "medesimo" prezzo stabilito nell'atto di alienazione.*

*Tanto precisato va da sé che, ove l'opzione di acquisto non venga esercitata ed il rapporto di leasing sia rinnovato con il medesimo utilizzatore, per le ragioni suesposte non si determinano i presupposti per la denuncia né per la prelazione. Mentre, se l'opzione non viene esercitata ed il contratto non viene rinnovato, la restituzione del bene culturale alla società, in quanto trasferimento di detenzione, deve essere denunciata ai sensi dell'articolo 59 ma non dà luogo a prelazione.”*

La posizione ministeriale, seppure ancora non ritenuta soddisfacente dall'Associazione, costituisce un primo passo nel senso del riconoscimento della peculiarità dell'operazione di leasing in vista di un'auspicata interpretazione volta a limitare il momento dell'esercizio eventuale della prelazione esclusivamente al momento della stipula iniziale del contratto.

### **5.5. La comunicazione di cessione e locazione di fabbricati**

L'art. 4 c. 1 del D.L. n. 35 del 14 marzo 2005, "Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale" (in G.U. 16 Marzo 2005, n. 62), ha modificato il comma 344 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005), che introduceva l'obbligo di comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Entrate delle cessioni di fabbricato (locazione, comodato, compravendita) di cui al D.L. n. 59 del 21 marzo 1978.



Il predetto decreto, chiarendo alcuni dubbi interpretativi della norma, oggetto anche di esame da parte dell'Associazione nella Circolare Serie Fiscale n. 1/2005, ha previsto che l'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate (c.344 dell'art.1 della Finanziaria 2005) e le disposizioni contenute nel comma 345, decorrono esclusivamente dalla data indicata nel decreto di approvazione del modello di comunicazione telematico, e non ancora emanato.

L'Associazione ha suggerito, nelle more dell'emanazione del previsto decreto di approvazione, di continuare ad effettuare la comunicazione all'autorità di PP. SS delle cessioni di fabbricato di cui all'art. 12 del D.L. n. 59/78 stipulate dal 16.03.2005.

## 6. IL LEASING PUBBLICO

### 6.1. Leasing immobiliare in costruendo

Il Gruppo di Lavoro costituito in seno alla Commissione Leasing Pubblico ha condiviso una bozza di Bando di gara tipo sul leasing immobiliare in costruendo finalizzata alla definizione di un documento da condividere sia a livello associativo che, successivamente, con l'ANCE.

A tale proposito lo scorso 12 Dicembre si è tenuto presso l'ANCE un primo incontro in cui è stata sottoposta la bozza di Bando di gara tipo sul leasing immobiliare in costruendo.

L'impostazione condivisa riprende lo schema della c.d. ATI verticale, già positivamente valutata da tutte le parti interessate nel corso di una audizione presso l'Autorità di vigilanza dei LL.PP., alla quale ha partecipato anche l'Assilea.

Con riferimento all'esito dei bandi di gara per la realizzazione in leasing sulle carceri di Varese e Pordenone l'ANCE ha presentato due ricorsi: un ricorso straordinario al capo dello stato ancora pendente ed una denuncia all'UE a seguito della quale è stata inviata all'Italia lettera di avvio della procedura di infrazione per violazione delle norme sulla concorrenza.



## 6.2. Nuovi bandi sul leasing alla P.A., riflessioni e criticità

Da un confronto emerso in seno alla Commissione Leasing Pubblico è emersa anche per il 2005 una valutazione negativa da parte delle Associate sulle modalità con cui di sovente la PA formula, sia da un punto di vista sostanziale che formale, i bandi di gara su beni strumentali (locazione operativa con riscatto all'1%, difficoltà nell'individuare la terza parte finanziatrice, previsione del riscatto nel noleggio o rilascio gratuito del bene), manifestando la necessità di una maggiore chiarezza normativa e regolamentare.

Al fine di avviare una concreta e comune attività di sensibilizzazione nei confronti del settore pubblico – iniziando dal comparto “biomedicale-sanitario” – la Commissione Leasing Pubblico ha costituito di un Gruppo di Lavoro incaricato di trovare referenti istituzionali (Regioni) verso i quali svolgere un'attività di sensibilizzazione informativa sull'inquadramento e l'utilizzo della locazione finanziaria nei bandi di gara, anche attraverso la proposizione di un bando-tipo Assilea.

## 6.3. Lo schema di Testo unico sugli appalti pubblici

L'Associazione ha monitorato i lavori parlamentari relativi al nuovo Testo unico sugli appalti pubblici che l'Italia ha predisposto per recepire le direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture e sugli appalti per i settori speciali.

La Commissione incaricata da Palazzo Chigi ha preparato la bozza del testo di legge che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 24 marzo 2006.

Con riferimento al leasing segnaliamo che nel Parere sullo schema di decreto legislativo in oggetto (febbraio 2006) il Consiglio di Stato, ha formulato forti dubbi circa l'idoneità dell'Art. 53 (*Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*) del Codice sugli Appalti a porre un punto fermo sulla questione della idoneità ad acquisire opere pubbliche mediante vendita o locazione di cosa futura, o leasing immobiliare.

La materia appare dunque destinata ad essere oggetto di ulteriori messe a punto normative nel corso della prossima legislatura.



#### 6.4. Il servizio internet associativo di monitoraggio e ricerca dei bandi di gara

Nel corso dell'anno sono stati completati dalla competente struttura associativa i lavori finalizzati alla offerta di un nuovo servizio associativo di ricerca dei Bandi sul Leasing.

Il nuovo servizio consiste in un monitoraggio costante di tutte le fonti istituzionali con l'obiettivo di evidenziare bandi emessi da enti delle P.A. aventi per oggetto investimenti da realizzare attraverso contratti di leasing, locazione finanziaria, noleggio e renting.

### 7. LEASING NAUTICO

#### 7.1. Il Nuovo Codice della nautica da diporto

Il 31.8.2005 è stato pubblicato sulla GU n. 202 - Suppl. Ordinario n. 148 il D. Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172".

Il provvedimento in esame, in vigore dal 15 settembre 2005, nel dare attuazione alla delega contenuta nella Legge n.172/2003, prevede una regolamentazione organica e completa della nautica da diporto introducendo alcune disposizioni di primario interesse per il settore del leasing.

In particolare il Legislatore, recependo le proposte formulate dall'Associazione, ha disciplinato:

- l'iscrizione delle unità da diporto utilizzate in locazione finanziaria (art. 16 c. 1);
- la responsabilità civile dell'utilizzatore verso i terzi derivante dalla circolazione delle unità da diporto utilizzate in locazione finanziaria (art. 40 c. 2);
- le norme sanzionatorie per le violazioni di disposizioni in materia di navigazione commesse con unità da diporto utilizzate in locazione finanziaria. (art. 53 c. 5).

Con riferimento al primo punto il Codice prevede l'iscrizione delle unità da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria a nome del loca-



tore con specifica annotazione sul registro di iscrizione e sulla licenza di navigazione del nominativo dell'utilizzatore e della data di scadenza del relativo contratto, sostituendo in questo modo la dichiarazione di armatore a cui era tenuto l'utilizzatore perché assumesse la responsabilità dell'esercizio nautico.

Per quanto attiene invece al regime della responsabilità civile, l'art. 40 c. 2 prevede, ai fini dell'applicazione dell'art. 2054 c. 3 del cod. civ., la responsabilità dell'utilizzatore in solido con il conducente, escludendo pertanto da qualsiasi responsabilità la società di leasing.

Infine, in caso di violazioni di disposizioni in materia di navigazione commesse con unità da diporto in locazione finanziaria il Codice dispone che l'utilizzatore è obbligato in solido con l'autore delle violazioni al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la navigazione è avvenuta contro la sua volontà.

## **7.2. Gli emanandi regolamenti attuativi al Codice della nautica da diporto**

Nelle more dell'emanazione dei previsti regolamenti attuativi al Codice della nautica da diporto l'Associazione ha sottoposto all'attenzione della Direzione Generale per la navigazione e il trasporto marittimo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alcuni quesiti e proposte riguardanti la disciplina della locazione finanziaria di unità da diporto e commerciali, rispettivamente nel Codice della Nautica da diporto e nel Codice della Navigazione (ad es. rilascio del ruolino di equipaggio sul quale iscrivere i nominativi dei marittimi imbarcati, forma dell'annotazione del locatario, annotazione del locatario in caso di cessioni e/o variazioni del contratto di leasing, iscrizione provvisoria delle imbarcazioni da diporto).

## **8. IL LEASING OPERATIVO/NOLEGGIO**

### **8.1. Partecipazione delle società di leasing operativo e noleggio strumentale ai sistemi di informazioni creditizie**

Nelle more di una auspicata apertura da parte dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali a che le società non finanziarie attive



nel Renting auto a LT e nel Leasing operativo/noleggio strumentale possano partecipare ai Sistemi di Informazioni Creditizie, anche eventualmente in relazione alla loro appartenenza o meno a gruppi bancari, l'Associazione ha provveduto ad implementare la propria BDCR con adeguate procedure informatiche finalizzate ad includere anche le operazioni di Leasing Operativo poste in essere dalle Associate (banche o finanziarie) già partecipanti alla BDCR.

Per quanto attiene invece le "Statistiche sullo stipulato", a seguito della sensibilizzazione portata avanti dall'Associazione, il numero delle Associate segnalanti operazioni di leasing operativo/renting è cresciuto ulteriormente.

## 8.2. Studio contrattualistica delle operazioni di leasing operativo/noleggio

La raccolta della contrattualistica delle Associate in materia di leasing operativo e noleggio strumentale ha portato all'avvio di uno specifico Gruppo di lavoro con l'obiettivo di creare un confronto costruttivo su alcuni temi particolarmente rilevanti in materia di leasing operativo e noleggio strumentale, quali:

- Definizione e natura dell'operazione e del contratto di leasing operativo;
- Differenze nel contenuto del contratto a seconda che ad operare nel ruolo di concedente siano intermediari finanziari ovvero imprese commerciali;
- Aspetti di disciplina contrattuale del leasing operativo offerto dagli intermediari finanziari (penale di risoluzione, gestione dei servizi);
- Cedibilità di un contratto di leasing operativo stipulato da un'impresa commerciale ad un intermediario finanziario o bancario;
- Aspetti correlati: usura; trasparenza; disciplina fiscale;
- Differente qualificazione ai fini IAS delle operazioni di leasing finanziario, leasing operativo, noleggio<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> Per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo "1.1.3. Le problematiche di applicazione contabili e fiscali degli ias".



## 9. LEASING AGEVOLATO

L'attività che nel corso dell'anno ha maggiormente impegnato l'Associazione è stata quella relativa alla riforma degli incentivi nazionali. Le nuove procedure, già avviate nel corso del 2004 dalla Legge Finanziaria 2005, prevedono la graduale sostituzione dell'incentivo "a fondo perduto" con un contributo misto formato da contributo in conto capitale, finanziamento agevolato e finanziamento ordinario. I fondi relativi al finanziamento agevolato sono quelli del risparmio postale gestiti separatamente dalla Cassa Depositi e Prestiti che rappresenta uno dei soggetti coinvolti in questo nuovo sistema.

La nuova metodologia, particolarmente complessa e poco adatta alle procedure leasing, nel disciplinare gli acquisti in locazione finanziaria ha derogato molti principi sanciti per gli acquisti diretti così da poter considerare la locazione finanziaria una valida alternativa ad altri tipi di finanziamento.

Ciò è stato possibile grazie alla costante presenza di Assilea ai numerosi incontri tenuti per la stesura della normativa nel corso di tutto il 2005 e alla grande collaborazione accordata sia da parte del Ministero delle Attività Produttive che da parte della Cassa Depositi e Prestiti che cogliamo l'occasione per ringraziare.

Con CDP la collaborazione sta continuando per la stesura di alcuni documenti (Accordo e Contratto di Provista Leasing) propedeutici al funzionamento delle agevolazioni 488.

Un doveroso ringraziamento anche al Gruppo di Lavoro Assilea 488 che ha fattivamente collaborato ai lavori.

Le altre attività proprie dell'Associazione hanno riguardato principalmente il monitoraggio della normativa regionale e la consulenza circa la nuova normativa 488 alle Associate.

A livello locale è continuata l'attività di lobby dei Referenti Regionali già avviata nel 2004. In alcune regioni i risultati sono stati particolarmente soddisfacenti come in Piemonte, Lombardia e Toscana, mentre in altre l'attività è stata intensa ma si resta ancora in attesa di positivi sviluppi (Calabria, Puglia).



Il gruppo di lavoro Mediocredito Centrale per la L. 598 e Sabatini si è riunito due volte concordando con gli esponenti dell'ente gestore una strategia per l'applicazione in tutte le Regioni della norma 10, ammettendo così all'agevolazione l'intero costo del bene.

Il gruppo di lavoro Agricoltura si è riunito in occasione di un progetto proposto dalla Regione Sicilia e successivamente valutato in modo negativo dall'Associazione, ed in occasione di una prima analisi circa la fattibilità del leasing in agricoltura. Nonostante le difficoltà di valutazione meritocratica emerse nel corso della riunione, si è deciso di proseguire con l'analisi di fattibilità operativa nel settore agricolo che sarà affrontata appena la nuova 488 sarà entrata a regime.

## 10. STATISTICHE

Nel corso del 2005, a fianco della consueta attività di raccolta delle statistiche mensili su stipulato, TEG, frodi auto, sono state rese disponibili, in via sperimentale alle Associate 33 elaborazioni statistiche sui dati della BDCR (Banca Dati Centrali Rischi Assilea).

Accanto ad un'azione di sensibilizzazione sulla capacità informativa contenuta in tale banca dati, è stata svolta un'indagine presso le prime Associate in classifica per stipulato leasing per capire e poter esplicitare le motivazioni più frequenti degli eventuali scostamenti tra le statistiche sullo stipulato che emergono da tale banca dati e quelle risultanti dalle statistiche mensili sullo stipulato Assilea, al fine di poter assicurare una sempre maggiore omogeneità e rispondenza delle due fonti informative.

Le nuove elaborazioni statistiche, che sono state rese disponibili sul sito Assilea ai soli utenti abilitati all'inserimento delle statistiche sullo stipulato e dei dati di BDCR, sono state raggruppate nelle seguenti categorie e sotto-categorie:

- **Entrato in decorrenza Generale**
- **Outstanding**
  - Associata\*
  - Classifica
  - Generale



- **Stipulato progressivo** | Associata\*  
| Classifica Generale
- **Stipulato mensile** | Associata\*  
| Classifica Generale

(\*) Per queste elaborazioni, ogni Associata ha visibilità esclusivamente dei propri dati.

Per le elaborazioni sull'outstanding e sullo stipulato sono stati forniti dettagli e/o classifiche per: regione e provincia, tipo bene, SAE, RAE, importo medio dell'opzione d'acquisto, importo medio dell'anticipo, durata media dei contratti, singole Associate e, ove possibile, aggregazione per gruppi societari di appartenenza.

Anche con riferimento ai dati al 31.12.2005 è stata rilevata la classifica nazionale per out-standing. Diversamente da quanto era stato fatto nel 2004, tale classifica è stata costruita partendo dai dati sull'out-standing di cui alle elaborazioni e-BDCR, che sono stati poi integrati con quelli relativi ai contratti non ancora in decorrenza e all'out-standing di società che ancora non fanno parte della centrale dei rischi associativa.

## 11. I RAPPORTI CON LE ALTRE ASSOCIAZIONI

I recenti sforzi di approfondimento delle rilevanti novità regolamentari, contabili e fiscali hanno inevitabilmente favorito una maggior frequentazione con l'Associazione "madre" ABI, in un clima di crescente reciproco rispetto e di franca collaborazione. Gli importanti successi conseguiti dal nostro settore nel corso di questo ulteriore anno (ad esempio in tema di Riforma della Legge Fallimentare o di Adozione degli IAS) sono il frutto di un'azione congiunta e condivisa con tutto il top management e la struttura dell'Associazione bancaria, alla quale va dunque doverosamente rivolto il nostro grazie più sentito.

Parimenti positiva la collaborazione con l'Assonime, il Consiglio dei dottori Commercialisti e l'Ordine dei Ragionieri, con i quali in seno alla



Commissione "ARCA" prosegue il confronto sui temi contabili e fiscali dell'operazione di leasing. La presenza dell'Assilea fra i fondatori dell'OIC ha inoltre assicurato, durante l'attuale, delicata, fase di transizione, un rapporto in presa diretta con lo "Standard Setter" nazionale.

Un sentito ringraziamento va infine rivolto a tutte le Associazioni di riferimento (dalla Confindustria, all'ANCE, all'UCINA, all'UCIMU, all'ANIMA, e così via) con le quali Assilea collabora, ormai da anni, nell'esame delle problematiche di comune interesse e nel monitoraggio delle reciproche interrelazioni economiche. Fra queste, da ultimo, una menzione particolare va rivolta all'ANIASA, alla quale – anche alla luce delle evoluzioni in sede di Federazioni Europee – ci unisce ormai un rapporto di sempre più frequente e non competitiva cooperazione.

## 12. L'ATTIVITÀ INTERNAZIONALE

Sempre più intenso ed apprezzato l'apporto fornito dall'Assilea nell'attività della Federazione Europea del Leasing, Leaseurope, sia nelle riunioni ordinarie del Board che alle riunioni straordinarie riguardanti la prossima fusione di Leaseurope con Ecatra (la federazione europea dei noleggiatori auto a breve e lungo termine).

E' proseguito, in particolare, il coinvolgimento dell'Associazione nell'attività dei numerosi gruppi di lavoro Leaseurope, in tema di contabilità internazionale, affari legali, requisiti patrimoniali, Paesi del Centro Est Europa, attività immobiliare, statistiche.

Anche nel Convegno Leaseurope di Cascais, pur nell'anno seguente all'organizzazione in Italia del Convegno annuale della Federazione, la delegazione italiana ha registrato il numero maggiore di presenze a testimonianza dell'interesse del nostro settore all'attività che viene svolta a livello europeo e dell'ormai inarrestabile processo di globalizzazione del mercato leasing di cui, molte società nazionali cominciano ad essere attori di primo livello.

## 13. L'ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE

Al sempre crescente peso del prodotto leasing e delle stesse società di leasing nell'economia del nostro Paese non poteva non far seguito una pari, crescente attenzione dell'associazione alle attività di comuni-



cazione, in particolare nei confronti della stampa specializzata.

Agli appuntamenti ormai tradizionali di presentazione del Rapporto Annuale e dell'Osservatorio Regionale sul leasing, si sono via via aggiunte specifiche iniziative comunicazionali in occasione dei Delphi Leasing di settore, nonché convegni in collaborazione con importanti testate giornalistiche.

La numerosità delle notizie quotidianamente censite sulla Rassegna Stampa pubblicata sul sito dell'Associazione è la conferma più evidente dell'assoluta rilevanza raggiunta ormai dal settore e dagli operatori leasing.

Sul fronte della comunicazione interna rivolta alle Associate ed a tutta l'ampia galassia di operatori che intorno ad esse ruotano, la produzione di circolari, pareri e pubblicazioni rappresenta solo la punta d'iceberg di una costante, strettissima collaborazione fra la struttura dell'Associazione ed il personale delle Associate, in particolare di quello più direttamente coinvolto nei lavori delle Commissioni Permanenti.

La ricchezza e l'intensità di questo continuo interscambio costituiscono senza ombra di dubbio il principale punto di forza di tutta l'attività dell'Associazione ed il fattore chiave dei successi conseguiti nel corso di questi ultimi anni.



# Attività svolte da Assilea Servizi



## 14. LA BANCA DATI CENTRALE DEI RISCHI - BDCR

### 14.1. Gli indicatori numerici

La misurazione quantitativa dell'uso della banca dati, nel corso del 2005, si sintetizza nei seguenti indicatori numerici:

- Numero delle Associate Partecipanti al servizio, **n. 68** aumentato di n. 4 unità rispetto al precedente anno; va tuttavia considerato che 2 società di media dimensione di norma presenti in BDCR non hanno – per problemi contingenti – segnalato i propri dati al 31.12.2005 e pertanto il confronto 2004-2005 dei dati di seguito esposti evidenzia in alcuni casi una diminuzione quantitativa. Nella sostanza, si ritiene che, in coerenza con l'andamento dello stipulato di settore in termini numerici, la numerosità del portafoglio clienti censiti sia rimasta sullo stesso ordine di grandezza di quello dello scorso anno.
- Totale Clienti Censiti **n. 911.046** (attivi **n. 662.375** – **n. 697.049 nel 2004**; storici **n. 248.671** – **n. 305.256 nel 2004**) di cui:
  - Imprese – Clienti attivi **n. 588.178**; Clienti storici **n. 231.968**;
  - Privati (Consumatori) – Clienti attivi **n. 65.854**; Clienti storici **n. 16.325**;
  - Misti – Clienti attivi **n. 8.343**; Clienti storici **n. 68**
  - Clienti con insoluto (Imprese + Privati + Misti) – **n. 56.705** (**n. 60.1331 nel 2004**);
- Totale Contratti in vita **n. 1.312.396** (**n. 1.375.165 nel 2004**) di cui per:
  - Locazione Finanziaria **n. 1.250.383** di cui:
    - Contratti in Contenzioso **n. 44.053** (**n. 39279 nel 2004**);
    - Contratti con Sinistro **n. 4.220** (**n. 5.703 nel 2004**);
  - Locazione Operativa **n. 13.542** (forma tecnica non presente nel 2004) di cui:
    - Contratti in Contenzioso **n. 155**;
    - Contratti con sinistro **n. 43**;
- Il totale delle operazioni di "Modifica dati on line", relativamente a posizioni censite in BDCR e ritenute non corrette, messe in atto dalle Associate partecipanti, è pari a **n. 4.127**;
- Totale interrogazioni effettuate, **n. 838.507** – **n. 675.264 nel 2004** (di cui **101.787** – **n. 82.934 nel 2004** sono state le cosiddette interrogazioni



“a pagamento”<sup>7</sup> con un aumento totale, sul 2004, pari al **24,18%** e con una media giornaliera di **3.494** interrogazioni (**2.889 nel 2004**);

Il costo a consuntivo di ogni interrogazione, sulla base del costo globale (**€ 640.000**) forfettariamente attribuito alla gestione sulla base del vecchio meccanismo di riparto costi, è pari **€ 0,76** con una riduzione del **17%** rispetto al 2004.

A conclusione di questa rapida carrellata sui principali indicatori quantitativi della BDCR, risulta dunque confermato il sempre crescente utilizzo della BDCR, quale strumento per la valutazione del rischio di credito da parte di tutte le Associate Partecipanti.

#### 14.2. La Privacy

Si ricorda che il Codice Deontologico Privacy ha introdotto i seguenti limiti massimi nella conservazione dei dati:

- Insoluti regolarizzati: a) 12 mesi se minori/uguali a 2 mensilità; b) 24 mesi se maggiori di 2 mensilità;
- Contratti in Contenzioso estinti: a) 24 mesi se regolarizzati; b) 36 mesi se non regolarizzati;
- Contratti regolari estinti: 36 mesi (quest'ultima limitazione – inizialmente stabilita con riserva di riesame – è stata definitivamente confermata con il recente Provvedimento del Garante emanato in data 6 marzo 2006).

L'adeguamento dell'applicazione BDCR è stato attuato tenendo conto di alcune oggettive lacune conoscitive, in particolare per quanto attiene all'informazione della regolarizzazione o meno del debito del Cliente sui contratti estinti con “Contenzioso”. Tale situazione – in presenza anche della citata riserva del Garante in merito al tempo di conservazione dei dati regolari – ha indotto l'Associazione a privilegiare la messa in opera di una modifica più veloce e cautelativa, sia per non appesantire

---

<sup>7</sup> Il numero delle interrogazioni si riferisce ai “periodi BDCR” ottobre 2004 - settembre 2005;

<sup>8</sup> “Addition” del 50% rispetto al plafond di base calcolato mensilmente per ogni Associata partecipante, il cui costo unitario è pari a €1,55 (Cfr.: Art. 7 del Regolamento BDCR vigente fino al 31/12/2005).



tire ancor di più le Associate partecipanti negli aggiornamenti delle procedure aziendali di invio dati, sia per arrivare al completamento della modifica nei tempi previsti dal Garante. Semplificando, in BDCR abbiamo mantenuto la visibilità degli Insoluti regolarizzati per 12 mesi ed abbiamo ridotto la conservazione degli "Estinti" da 36 a 24 mesi. Questa scelta fa sì che non sia possibile fare un preciso confronto numerico - 2005/2004 - in termini di incremento/decremento sui contratti estinti, tuttavia non si registrano variazioni significative rispetto al 2004.

Un altro aspetto, generato dalla Privacy, è stata la necessità di centralizzare, al posto dell'informazione "Cliente", l'informazione "Contratto" come elemento base; ciò consente, tra l'altro, di gestire al meglio la revoca del consenso da parte del "Consumatore". Con particolare riferimento ai Clienti c.d. "ditte Individuali", avendo riportato l'informazione di Impresa (strumentale all'attività del cliente), piuttosto che Consumatore/Privato (non strumentale all'attività del Cliente) a livello di ogni singolo contratto, e generando così la tipologia dei Clienti c.d. "misti" segnalati, cioè, con contratti di entrambe le tipologie, in caso di richiesta di revoca, avendone il Sistema verificata la legittimità, elimina dalla BDCR solamente i contratti associati "consumatore/privato" conservando quelli targati "impresa".

Al fine di verificare la corretta attuazione delle disposizioni del Codice Privacy in generale e del Codice deontologico in particolare, ai sensi dell'art. 157 del d. lgs. 196/2003, il Garante ha disposto, presso la sede dell'Associazione in data **26 ottobre 2005**, una specifica ispezione volta ad acquisire "in loco" e direttamente dagli addetti ai lavori, tutte le informazioni disponibili e la documentazione di pertinenza. L'accertamento è stato finalizzato, in generale, alla verifica dell'osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali per i trattamenti dei dati, svolti mediante sistemi informativi gestiti da soggetti privati.

Inoltre il Garante ha approfondito anche i seguenti aspetti:

- Rappresentazione dell'attività svolta dal Titolare e dell'assetto statutario;
- Descrizione del Sistema di informazioni creditizie BDCR;
- Elenco dei soggetti che accedono, a qualunque titolo, alla BDCR;
- Illustrazione della struttura dei sistemi informativi utilizzati;
- Modalità e controllo degli accessi al sistema;
- Tempi di conservazione dati;



Applicazione di misure sanzionatorie ai sensi dell'art. 12 del codice di deontologia.

*Organismo di Controllo SIC Assilea* – Composto da un rappresentante dell'Associazione dei consumatori il Dottor Fabio Picciolini, da un rappresentante per le Associate partecipante alla BDCR l'Ingegnere Guido Soldano e dal responsabile BDCR Assilea, Sig. Lino Menichetti (sostituito dal 1 Aprile 2006 dal Dr. Francesco Pascucci). Nel corso del 2° semestre 2005 sono stati disposti alcuni incontri al fine di predisporre un documento programmatico – da condividere con gli altri Organismi SIC – al fine di individuare uno specifico modello di verifica – ai sensi dell'art. 13 comma 7 del Codice deontologico – dei dati censiti in BDCR, in rapporto a:

- Finalità del trattamento;
- Controlli di congruità dei dati censiti;
- Tempi di conservazione dei dati;
- Liceità, correttezza, esattezza e completezza dei dati.

Il verbale finale degli incontri, per la definizione delle attività di verifica periodica sul SIC Assilea, è stato trasmesso al Garante Privacy il 15 dicembre 2005.

Infine, si informa che – a seguito delle dimissioni del Sig. Menichetti, Responsabile della BDCR ai fini della Privacy – l'Associazione ha nominato a far data dal 1° aprile 2006 l'Assilea Servizi Surl "Responsabile del Trattamento dei dati ai fini della Privacy", così come già comunicato a tutte le Associate con la Circolare BDCR n. 3/2006.

#### 14.3. Attività di conduzione e di coordinamento della BDCR

Le attività di gestione della BDCR hanno riguardato i seguenti aspetti:

- *Assistenza alle Associate* – Con particolare riferimento a problematiche operative relative ai seguenti punti:
  - aggiornamento mensile della BDCR;
  - gestione delle Utenze e delle password;
  - controllo del "Plafond";
  - richiesta dei certificati digitali;
  - messa in opera delle attività procedurali per i nuovi ingressi in BDCR;
  - analisi delle posizioni censite, anche ai fini dell'affidabilità dei dati



- con eventuale inserimento, sul sistema, di "Note" on line (Errata-Corrige);
- gestione degli eventuali malfunzionamenti registrati nel corso dell'anno;
  - ripartizione costi del servizio BDCR, alle Associate di pertinenza;
  - *Rapporti con il Fornitore Intesa:*
    - coordinamento del CUT-OFF mensile;
    - rilevazione e analisi dei malfunzionamenti riscontrati, individuazione delle modalità di correzione test/collaudato e messa in esercizio;
    - studio, analisi e avvio di nuove implementazioni all'applicazione, richieste da Assilea (in particolare, nel 2005, è stato realizzato e posto in esercizio l'adeguamento della Banca dati alla normativa del Codice Deontologico – Privacy);
  - *Rapporti con la clientela leasing* – Il 2005 ha confermato il trend crescente delle richieste di accesso alla BDCR, già rilevato nei precedenti anni, registrando un importante aumento delle richieste filtrate tramite terzi (agenzie, consulenti finanziari e simili) riferite a Clienti/cittadini che, nella maggior parte dei casi, risultano non censiti in banca dati;
  - *Rapporti con altri SIC privati (CRIF; Experian; CTC), le Associazioni di categoria e le Associazioni dei consumatori* – per l'analisi e la messa in opera degli adempimenti, previsti dal Codice Deontologico, comuni a tutti i componenti; in particolare sono stati esaminati e concordati i seguenti aspetti:
    - Costituzione degli Organi di controllo dei singoli SIC con la nomina dei rappresentanti dei "Consumatori", ai sensi dell'art. 13 comma 7 del Codice Deontologico. Per quanto riguarda il SIC Assilea, il Consiglio Nazionale Consumatori ed Utenti ha designato, quale rappresentante delle Associazioni dei consumatori il Dottor Fabio Picciolini di ADICONSUM;
    - Avvio di forme di collaborazione, che coinvolgano anche il Garante Privacy; al fine di individuare soluzioni operative per il rispetto del Codice con particolare riferimento, in prima battuta, dell'art. 8 comma 3 per l'esercizio dei diritti dell'interessato attraverso brokers e/o c.d. "agenzie di cancellazione"; per un primo



dimensionamento del fenomeno è stata effettuata una raccolta delle informazioni in possesso di ogni SIC;

- Predisposizione del Regolamento per l'applicazione delle misure sanzionatorie (art. 12 del Codice Deontologico) – il giorno 23/12/2005 è stata trasmessa al Garante Privacy la versione finale del Regolamento condivisa dalle Associazioni di categoria degli intermediari bancari e finanziari, dai gestori dei SIC e dai rappresentanti delle Associazioni dei consumatori facenti parte degli Organismi di controllo;
- Individuazione delle linee-guida comuni ai 4 SIC;

#### 14.4. Aggiornamento dell'applicativo BDCR

Nel corso dell'anno 2005, a seguito della predisposizione da parte di Assilea di uno specifico studio di fattibilità, è stato dato incarico al fornitore tecnico Intesa di realizzare lo sviluppo e la modifica dell'applicativo al fine – ma non solo – di adeguarlo alle nuove prescrizioni del Codice deontologico. La nuova versione è andata in produzione e resa disponibile a tutto il circuito nello scorso mese di settembre.

In particolare le modifiche hanno riguardato i seguenti aspetti:

- Normativi – Allineamento del *"codice di autoregolamentazione"* al Codice Deontologico;
- Informativi:
  - Rilevazione e gestione del Leasing Operativo;
  - Rilevazione insoluti anche a livello di ogni singolo contratto;
  - Gestione differenziata 1° ritardo (franchigia) nei pagamenti rispettivamente per consumatore e impresa;
  - Conservazione differenziata dei dati rispettivamente per consumatore e impresa;
  - Modifica dati on line – implementazione della funzione, già operativa sui dati storici (mesi precedenti), anche per i dati del mese corrente, con particolare riferimento a:
    - Variazione importo insoluto;
    - Variazione indicatore contratto – *"consumatore"* / *"impresa"*;
    - Variazione tipo contratto;
    - Eliminazione/cancellazione contratto – funzione disponi-



- bile solo per Assilea;
- Variazione della data di estinzione del contratto – funzione disponibile solo per Assilea;
- Variazione importi di Delibera;
- Variazione dell'indicazione delle Procedure Concorsuali e Informative;
- Gestione delle richieste di revoca al consenso del trattamento dati da parte del "Consumatore".

I suddetti aspetti sono stati presentati e commentati nel corso di uno specifico "Leasing Forum", tenuto a Milano in data 17 maggio 2005, a tutte le Associate interessate.

#### 14.5. Nuovo Regolamento Costi BDCR

Nel corso dell'allestimento del "Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da privati (SIC)", pubblicato nel 2005, l'Associazione, in qualità di membro della commissione di studio, ha ottenuto dal Garante che la BDCR, e naturalmente tutti i SIC privati, fossero accessibili per merito di credito (art. 7, comma 2) e quindi, "potenzialmente acquistabili", anche da banche ed intermediari finanziari appartenenti al gruppo bancario del Partecipante.

In funzione di quanto sopra, e allo scopo di correlare il metodo tariffario in modo più diretto all'utilizzo effettivo del servizio da parte delle Associate, è stato sviluppato un "Nuovo Regolamento dei costi" – approvato dai Consigli di Assilea e di Assilea Servizi il 24/10/2005 ed entrato in vigore il 1 gennaio 2006 – che si basa essenzialmente su costi unitari di interrogazione e su un canone annuo stabiliti dal Consiglio della Assilea Servizi.

#### 14.6. Rinnovo contratto Intesa

In data 3 novembre 2005 Assilea Servizi ha rinnovato, al fornitore Intesa, il contratto di servizio per la gestione BDCR estendendo la durata fino al 31 dicembre 2007. In aggiunta ai servizi previsti dal contratto base, sono stati introdotti i seguenti "Plus":

- Configurazione Hardware – è stata inserita, nel disegno strutturale, una nuova macchina per la gestione del "backup" al server



che gestisce le richieste in modalità "LU 6.2", c.d. "application to application"; tale implementazione si è resa necessaria in funzione del numero delle richieste di accesso alla BDCR da parte delle Associate che, nella suddetta modalità, superano il 55% del totale delle interrogazioni annue effettuate da tutto il sistema;

- Il numero dei certificati, compresi nel contratto base, sono stati aumentati da n. 200, a n. 1000 validi fino alla scadenza del contratto senza nessun aggravio di spesa per le Associate.

#### 14.7. Indicatori di Sintesi Experian Scorex

Nel 2° semestre del 2005, Assilea Servizi ha stipulato con il fornitore Experian-Scorex un contratto di appalto – sulla base della precedente applicazione ampiamente sperimentata da un campione di Associate ed a fronte delle nuove variabili introdotte nel nuovo applicativo - per l'analisi, la realizzazione e l'introduzione nella BDCR di un sistema di "Indicatori di Sintesi" a supporto delle valutazioni di rischio di credito sulla clientela leasing.

Il suddetto servizio, che sarà disponibile presumibilmente a giugno 2006, sarà oggetto di una specifica ed autonoma pattuizione contrattuale con le Associate partecipanti alla BDCR interessate alla sua fruizione.

### 15. FORMAZIONE E LEASING FORUM

Nel corso del 2005 le attività formative dell'Associazione, ormai integralmente ideate, progettate e realizzate in stretta collaborazione con la controllata Assilea Servizi S.u.r.l., sono state caratterizzate da una forte innovazione. Si sono infatti concretizzate due tendenze tra loro complementari: da una parte l'offerta di contenuti formativi si è sensibilmente ampliata in termini quantitativi arrivando a coprire numerosi settori, professionalità e competenze prima non coperte dall'attività di Formazione associativa e spesso difficili da reperire sul mercato; dall'altra si implementata e rafforzata la forte specializzazione "leasing" delle iniziative proposte già avviata nel corso del 2004.

Tale tendenza all'innovazione ha comportato un notevole sforzo sul piano organizzativo e progettuale volto ad implementare ulteriormente il



numero e la qualità delle competenze organiche ad Assilea Servizi S.u.r.l. con il conseguente risultato di disporre oggi di una copertura formativa "interna" di tutte le aree istituzionali relative al prodotto e al mercato Leasing. Questo risultato consente una più snella ed efficace risposta alle esigenze formative, anche quelle meno prevedibili o programmabili, delle Associate con un sensibile risparmio sui tempi e sui costi di realizzazione e distribuzione delle iniziative.

Continuando, infatti, un trend manifestatosi già nel corso dell'anno precedente, l'offerta formativa Assilea si è definitivamente affermata come imprescindibile punto di riferimento anche per soggetti esterni (Intermediari Finanziari non associati, società di consulenza, Agenti e Broker, ecc.) direttamente o indirettamente coinvolti nell'attività di Locazione Finanziaria. Si tratta, dunque, della riprova che, in riferimento alle tematiche "leasing", Assilea Servizi S.u.r.l. si pone ormai come centro di eccellenza, sia in termini di modalità di approccio formativo che, più tradizionalmente, in termini di competenze, know-how e valore aggiunto, nell'ambito del vasto panorama formativo italiano.

La logica conseguenza di tale affermazione si è concretizzata in una sostanziale tenuta in termini numerici della partecipazione nonostante il 2005 si sia caratterizzato come un anno di forte compressione dei budget formativi da parte delle Associate, a fronte però di una sempre crescente qualità e livello di preparazione dei partecipanti alle iniziative, segno di un costante innalzamento dei target formativi e della rinnovata capacità di raggiungere livelli professionalmente sempre più elevati di personale e risorse.

Ma il risultato più significativo ottenuto è stato il raggiungimento di tutte le Associate. Nel 2005, infatti, le attività formative Assilea hanno coinvolto 117 Associate su 120 tra Corsi di Formazione, Leasing Forum, Corsi aziendali e E-Learning coprendo quindi integralmente, per la prima volta, l'intero mondo associativo.

Determinante, infine, è risultato il contributivo della nuova Commissione "Formazione e Risorse Umane". La Commissione, infatti, si è rivelata la sede naturale e maggiormente qualificata per svolgere e seguire il filo di un ragionamento integrato e prospettico sulle evoluzioni del fabbisogno formativo del settore oltre che di un continuo confronto



progettuale e professionale di cui hanno potuto beneficiare sia i membri stessi della Commissione, che la struttura tecnica di Assilea Servizi S.u.r.l. che delle altre Associate di volta in volta coinvolte nella realizzazione pratica dei progetti nati in seno ai lavori della Commissione.

L'obiettivo di fondo rimane quello di realizzare una diversificazione dell'offerta formativa volta ad ampliare il numero di settori e competenze professionali, tipici delle società di Leasing italiane, coinvolte nei processi formativi dell'Associazione assistendo nel contempo queste ultime nella loro duplice attività di formazione dei propri dipendenti, al fine di svilupparne le competenze necessarie a gestire efficacemente l'operatività dell'azienda, e di orientamento delle imprese clienti, divulgando e favorendo la crescita di una moderna "cultura Leasing".

### 15.1. I corsi di formazione

Il 2005 ha mostrato un consolidamento e addirittura un incremento nella richiesta di Corsi di Formazione specificamente orientati ai profili e alle funzioni aziendali. Si assiste, infatti, ad un sempre crescente fabbisogno di "specializzazione" delle figure interne per far fronte allo speculare incremento della complessità dell'attività di Locazione Finanziaria e delle attività ad essa connesse.

A tale esigenza l'Associazione ha risposto implementando iniziative di approfondimento su numerosi argomenti di natura prettamente tecnica che abbracciano tutti i settori operativi delle Associate. Pur bilanciando l'offerta tra Corsi di Formazione "di base" (come il "Corso base sul Leasing" o "Fondamenti di Matematica Finanziaria applicata al Leasing") e "avanzati" (come "La Riforma del Diritto Societario", "L'Istruttoria Tecnica del Leasing Immobiliare", "il nuovo Accordo di Basilea II", ecc.), la scelta strategica di fondo è stata quella di innalzare il livello generale di dettaglio tecnico e operativo delle iniziative proposte. In questi ultimi casi, inoltre, si sono potuti apprezzare i risultati della corretta e tempestiva pianificazione delle esigenze formative avviata già lo scorso anno, che ha consentito all'Associazione di rispondere immediatamente al sorgere di esigenze specifiche ampiamente previste.

La **Tab. 1** testimonia, infatti, un impianto formativo complessivo che, pur rifuggendo da un approccio "a pioggia" spesso inutile se non addirittura



tura fonte di deleteria confusione sulle varie materie, contempera un ampio ventaglio di problematiche di natura tecnica, commerciale, legale, contabile, regolamentare, ecc. con un approccio estremamente mirato sulle esigenze specifiche del nostro settore.

Risulta fortemente plausibile ipotizzare che tale tendenza ad una maggiore richiesta di formazione "superspecializzata" si confermi anche nel corso del 2006.

**Tab. 1 - Corsi di Formazione realizzati nel 2005**

INIZIATIVA	GIORNATE	N. ASSOCIATE PARTECIPANTI
Corso base sul Leasing	3	10
Fondamenti di Matematica Finanziaria applicata al Leasing	1	16
L'istruttoria tecnica nel Leasing Immobiliare	2	13
Il Post Vendita nel Leasing Auto	2	22
La Riforma del diritto societario	2	7
Il nuovo accordo di Basilea II	2	15
Fondamenti di Matematica Finanziaria applicata al Leasing	1	15

### 15.2. I Leasing Forum

In perfetta continuità con l'offerta convegnistica del 2004 i Leasing Forum tenuti nel 2005 hanno continuato ad affrontare temi innovativi inerenti al prodotto Leasing nello sforzo di identificare nuove tematiche o approfondire le novità relative ad argomenti già affrontati in passato. In particolare (vedi la **Tab. 2**) i temi toccati hanno spaziato dall'aggiornamento fiscale, alle problematiche inerenti il recupero crediti, dall'offerta fuori sede al Leasing alla Pubblica Amministrazione, coinvolgendo, di volta in volta, competenze e professionalità di altissimo profilo.

Più ancora che in passato, infatti, è stata prestata una particolare cura nell'individuazione dei relatori la cui preparazione e competenza



nelle materie oggetto delle iniziative si è posta ai vertici dei rispettivi settori professionali. Sono state implementate, inoltre, le collaborazioni con enti e istituzioni terze in un processo di continua "osmosi culturale" volta a condividere e coordinare le diverse esperienze proprie di settori diversi.

Da un punto di vista più generale, nel corso del 2005, si è registrato un incremento della domanda da parte delle Associate di informazione, aggiornamento e orientamento, compiti tradizionalmente riservati ai Leasing Forum. Ne è risultato un incremento nel numero di iniziative proposte e, conseguentemente, di partecipazione. Anche in questo caso la tempestiva pianificazione preventiva del Calendario delle iniziative, volta ad anticipare le presumibili esigenze formative del settore, ha consentito all'Associazione di offrire una risposta efficace in tempi brevi.

Quest'ultimo aspetto, da un punto di vista di analisi qualitativa, spiega anche la maggiore eterogeneità della platea dei partecipanti ai Leasing Forum osservata nel corso dell'anno. Si è registrata infatti la partecipazione più alta di sempre da parte di soggetti terzi e non Associati che hanno potuto trovare nei convegni Assilea un primo e rapido approccio su temi di stretta attualità che, spesso, coinvolgono settori anche diversi dal Leasing o che, più semplicemente, sarebbe stato più difficile ottenere da altri operatori formativi.

**Tab. 2 - Leasing Forum realizzati nel 2005**

INIZIATIVA	GIORNATE	N. ASSOCIATE PARTECIPANTI
Il recupero crediti nel Leasing	1	20
Le novità fiscali nel Leasing	1	42
Il passaggio a Default nel Leasing	1	30
Il nuovo Codice Deontologico Privacy sui SIC	1	34
Il Leasing alla Pubblica Amministrazione	1	19
L'offerta fuori sede da parte delle società di Leasing	1	23



### 15.3. E-Le@ming Le@sing

Nel pieno rispetto delle scadenze stabilite, nel corso del 2005 è stato rilasciato il secondo Modulo Formativo ("Il Contesto Legale del Leasing") del nuovo percorso associativo di Autoformazione inaugurato nel 2004 con il primo Modulo dedicato alle caratteristiche del prodotto Leasing "Il Leasing in Italia".

Il nuovo Modulo si pone l'obiettivo di offrire ai partecipanti una panoramica generale e approfondita di tutte le diverse normative che "gravitano" attorno all'attività di Locazione Finanziaria in Italia. In particolare "Il Contesto Legale del Leasing" costituisce un percorso che guida l'utente ad acquisire una conoscenza completa, seppure "basic", delle caratteristiche dell'operazione di Leasing nonché di discipline normative ad essa collegate quali quella sulla Trasparenza bancaria, dell'esercizio fuori sede delle attività finanziarie, degli adempimenti obbligatori in tema di antinfortunistica, antiriciclaggio, usura, privacy, ecc.

Data la maggiore specializzazione di questo secondo Modulo Formativo rispetto al primo (di natura necessariamente più generale), "Il Contesto Legale del Leasing" ha registrato una partecipazione circoscritta ma molto qualificata (vedi la **Tab. 3**). Come già osservato in passato, inoltre, a trarre i maggiori benefici dal nuovo strumento di Autoformazione sono state le Associate di dimensioni minori. Come è noto, infatti, l'e-learning costituisce uno strumento in continuo sviluppo sia in termini di partecipazione quantitativa che di sviluppo qualitativo dei contenuti, particolarmente apprezzato per le sue intrinseche doti di flessibilità e facilità di accesso.

Proprio a tale proposito l'Associazione ha deciso di offrire alle

**Tab. 3 - Partecipazione al secondo Modulo Formativo E-Le@ming Le@sing "il Contesto Legale del Leasing"**

INIZIATIVA	ASSOCIATE PARTECIPANTI
Il Leasing in Italia	12
Il Contesto Legale del Leasing	15



Associate che acquistino contemporaneamente un minimo di 25 utenze e-learning un servizio di tutoring in aula che si strutturi su due fasi modulabili sulla base delle specifiche esigenze di ogni azienda: la prima in fase di impianto e lancio del corso e una seconda di verifica e riepilogo successivamente al sostenimento da parte di tutti i partecipanti del Test di Autovalutazione.

#### 15.4. I corsi di formazione in Azienda

Una notazione a parte meritano, infine, i corsi aziendali realizzati dall'Associazione, per il tramite di Assilea Servizi, direttamente presso le Associate sulla base di specifiche richieste.

Ad oggi, infatti, il "portafoglio" di tali iniziative (vedi la **Tab. 4**) ha raggiunto dimensioni considerevoli sia in termini prettamente quantitativi che di copertura formativa di molteplici aree operative quali l'area fiscale, legale, organizzativa, commerciale, ecc.

Tale soluzione formativa risulta essere particolarmente apprezzata da quelle Associate che necessitano formare contemporaneamente e rapidamente numerose risorse. Questa formula organizzativa infatti, oltre a consentire una innegabile riduzione dei costi, si presta ad una specifica "personalizzazione" di contenuti e metodi didattici sulla base delle specifiche esigenze dell'azienda.

**Tab. 4 - Corsi di Formazione aziendali sino al 2005**

INIZIATIVA	N. EDIZIONI
Il Contratto di Leasing	1
Il Contetso regolamentare del Leasing	2
Corso base sul Leasing	3
Il Post Vendita nel Leasing Auto	1
Analisi di fido di società di persone e ditte individuali senza obbligo di bilancio	1
<b>TOTALE INIZIATIVE REALIZZATE</b>	<b>8</b>



## 16. INIZIATIVE CONSORTILI

### 16.1. Indagine Retributiva

Nel corso del 2005 sono stati presentati i risultati della prima Indagine Retributiva coordinata, per l'Assilea, dall'Assilea Servizi S.u.r.l. All'Indagine, realizzata in collaborazione con Assofin e Assifact e le loro rispettive Associate, hanno partecipato più di cinquanta aziende tra cui dieci primarie Associate ad Assilea.

Le società partecipanti hanno avuto quindi la possibilità non solo di confrontarsi con un "benchmark" composto da diretti "competitors" ma anche con la media di tutto il settore del Credito, dal Credito al consumo al Factoring.

L'esperienza è risultata particolarmente utile e interessante, tanto che è attualmente allo studio una riedizione dell'Indagine, questa volta focalizzata esclusivamente sul settore Leasing.

La realizzazione di questa nuova edizione è prevista, presumibilmente, a partire dall'autunno del 2006.

### 16.2. Indagine sulla customer satisfaction nel leasing

Nel 2005 è stata portata a termine l'attività di impostazione tecnica, verifica e progettazione della nuova edizione dell'Indagine sulla Customer Satisfaction della clientela Leasing italiana.

Tale attività ha visto direttamente coinvolte sette primarie Associate le quali hanno avuto modo di realizzare una ricerca di mercato finalizzata alla scelta del partner tecnico cui affidare le interviste del campione di clientela selezionato (cui hanno partecipato sei tra i maggiori "players" del settore), nonché di seguire passo passo il Fornitore scelto nella redazione dei tre Questionari relativi alle tre fasi oggetto dell'Indagine (Erogazione, Post Vendita e Chiusura Rapporto) sui quali basare le interviste.

Il Progetto, giunto alla sua terza edizione, avrà durata triennale, prevede tre rilevazioni annuali e coprirà gli anni 2006/2008. La prima rilevazione e la consegna dei relativi risultati è avvenuta nel mese di maggio 2006.

### 16.3. Benchmarking economico finanziario delle società di leasing

Nel corso del 2005 e in parte del 2006 Assilea Servizi ha concluso,



insieme al dott. Gatti ed al Prof. Di Lazzaro della Facoltà di Economia dell'Università LUISS Guido Carli di Roma, la terza iniziativa "Progetto Benchmark economico finanziario delle Società di leasing" relativa ai seguenti periodi di riferimento: 31.12.2004 e 30.6.2005.

L'iniziativa, alla quale hanno aderito le principali società di leasing leader del mercato (le top 15 + dieci società di leasing appartenenti al cluster under 30), ha riguardato l'elaborazione delle segnalazioni di vigilanza di Base IV al 31.12.2004 e al 30.06.2005 rettificata di alcune voci extracontabili (ad es. cartolarizzazione, plus/minus da riscatti anticipati, leasing operativo) al fine di consentire un confronto omogeneo delle risultanze patrimoniali ed economiche per cluster (grandi dimensioni, medie dimensioni, altre società leasing, multiprodotto) e singole società di leasing (e/o gruppo bancario).

## 17. PUBBLICAZIONI

Assilea ogni anno invia gratuitamente in abbonamento postale e rende disponibile sull'area pubblica del sito Associativo due pubblicazioni: il Rapporto Annuale sul Leasing e l'Osservatorio regionale sul Leasing. A tali pubblicazioni, aventi cadenza annuale, si affianca la pubblicazione della Lettera Assilea, la News-Letter associativa, alla quale vengono spesso abbinati supplementi monotematici su temi di maggiore interesse del settore, fra i quali – ogni anno - il Delphi Leasing.

E' inoltre realizzata – con cadenza generalmente biennale – anche la pubblicazione di una Rassegna di giurisprudenza italiana, peraltro aggiornata in tempo reale su un'area riservata alle Associate del sito dell'Associazione.

### 17.1. Rapporto Annuale sul leasing

Il Rapporto Annuale sul leasing, pubblicato sul sito associativo ed inviato alle Associate in allegato alla Lettera di Assilea, è interamente dedicato a presentare un'analisi dettagliata dell'andamento complessivo del settore leasing nell'anno di riferimento, approfondendo le tematiche dello stesso e dei settori ad esso collegati.

Si compone di tre sezioni: la prima contenente il quadro macro-eco-



nomico dell'anno in esame e specifici approfondimenti sui settori di riferimento del leasing; la seconda dedicata all'analisi specifica del settore leasing in tutte le sue componenti di comparto merceologico e per tipologia di operatore, con attenzione sull'andamento dei tassi, del leasing agevolato, delle cartolarizzazioni, dei tassi di penetrazione del leasing su finanziamenti e investimenti, sull'andamento internazionale del settore; la terza ed ultima sezione, infine, raccoglie le previsioni macroeconomiche e sul leasing dell'anno in corso.

Tale pubblicazione, pubblicata a cadenza annuale (mese di giugno), è diretta sia agli operatori del settore che agli esterni e vuole dare una panoramica comprensibile e allo stesso tempo dettagliata dei fenomeni economici che hanno caratterizzato il settore nell'anno di riferimento.

## 17.2. Osservatorio regionale sul leasing e presentazioni alla stampa locale

L'Osservatorio regionale sul leasing, realizzato in collaborazione con Prometeia, anche nell'edizione 2004 è stato costruito sulla base dei dati sullo stipulato territoriale forniti dalle Associate, per la creazione di schede dettagliate sulla situazione economica e del mercato leasing in ogni singola regione, con una sintesi ragionata sulla ripartizione e le tendenze del settore a livello territoriale. In questa edizione, grazie all'utilizzo di apposite estrazioni effettuate sulla base dati BDCR, è stato possibile raggiungere un maggiore dettaglio a livello di ripartizione dello stipulato provinciale e per tipo bene.

Per la seconda volta, tra la fine del 2005 e l'inizio del 2006, sono state organizzate cinque specifiche presentazioni alla stampa regionale, che hanno avuto luogo nelle città di: Bolzano, Cagliari, Firenze, Napoli e Torino. Come nell'anno precedente, tali eventi sono stati curati nell'organizzazione interamente dalle Società di leasing Associate, che si sono proposte come promotrici dell'iniziativa nella specifica regione di riferimento, con il supporto della Barabino & Partners, che ha curato i rapporti e contatti con la stampa locale. A tali incontri, che hanno visto la presenza istituzionale di Assilea nella persona del Presidente e del Direttore Generale dell'Associazione, sono stati invitati di volta in volta i rappresentanti del mondo imprenditoriale di maggiore spicco dell'area. Queste ini-



ziative hanno avuto un esito più che positivo sia in termini di numero che di qualità degli articoli pubblicati sulle testate locali, nonché e soprattutto di ritorno di immagine per le Associate che si sono fatte carico di supportare l'Associazione nell'organizzazione.

### 17.3. Delphi Leasing

L'iniziativa Delphi Leasing, che era nata come incontro tra gli operatori per formare una sorta di "consensus" di previsione sullo stipulato di fine anno e dell'anno seguente, si è ormai trasformata in una serie di appuntamenti di approfondimento dei diversi comparti leasing, organizzati in molti casi in occasione degli eventi fieristici legati al comparto in oggetto o comunque in concomitanza con eventi Associativi che lo riguardano.

Nell'autunno 2005 sono state organizzate quattro specifiche riunioni, ciascuna dedicata ad un comparto specifico del leasing.

Il Delphi Leasing Nautico è stato organizzato come di consueto al Salone della Nautica di Genova, all'indomani dell'entrata in vigore dell'atteso Codice della Nautica ed è pertanto stato, oltre che un'occasione per fare il punto sull'andamento del mercato e le sue prospettive, anche il momento di approfondimento, con l'aiuto di esperti del settore, delle problematiche operative leasing incontrate in fase di applicazione della normativa.

Il Delphi Leasing Immobiliare, tenutosi fra l'altro all'indomani del provvedimento di modifica della durata minima contrattuale del leasing immobiliare ai fini della deducibilità fiscale dei canoni, ha registrato quest'anno la partecipazione, oltre che dell'ANCE, anche di Nomisma.

Il Delphi Leasing strumentale ha confermato il suo stile di incontro/confronto annuale fra esperti del settore, con un crescente numero fra gli ospiti delle Associazioni di categoria in rappresentanza dei fornitori dei beni che possono essere finanziati in leasing e, come sempre, un qualificato intervento di Prometeia sulle prospettive macro-economiche e di settore.

Infine, il Delphi Auto Leasing e NLT è stato organizzato, come nell'anno precedente, in occasione del Motor Show di Bologna ed è stato preceduto da un comunicato stampa congiunto tra Assilea, Assofin e Aniasa sull'andamento del mercato auto e delle diverse forme di acquisizione della stessa.



Gli atti delle riunioni sono stati pubblicati su un apposito supplemento (n. 37) alla Lettera di Assilea.

#### 17.4. La Lettera di Assilea

Nel 2004, il numero di destinatari della News-Letter Associativa è ulteriormente cresciuto e le copie hanno superato le 1.800 unità. Tale pubblicazione, oltre a fornire un resoconto ordinato e periodico dell'attività associativa, offre ai propri lettori articoli e supplementi monografici di approfondimento – i “Quaderni di Assilea”- su mercati e problematiche di interesse del settore (si veda ad es. il supplemento n. 33 “Analisi degli impatti strategici ed organizzativi dell'introduzione dello IAS 17 sul mercato del leasing in Italia” di PriceWaterhouseCoopers Advisory). In poche parole, attraverso l'utilizzo di un registro linguistico di stile giornalistico, vengono rese accessibili ad una vasta platea di persone tutte le tematiche chiave del settore favorendo in tal modo la diffusione della “cultura” leasing.

A otto anni dalla ultima rivisitazione in termini di veste e composizione grafica, la Lettera di Assilea sarà oggetto nell'anno in corso di un restyling grafico (con apertura ad una comunque controllata e limitata raccolta pubblicitaria), al fine di consentirle di confermarsi come periodico di informazione di riferimento per gli operatori del settore leasing.

#### 17.5. Premio Assilea

A gennaio 2006 è stato consegnato il premio Assilea 2005 per il migliore lavoro di ricerca in ambito giuridico sul leasing alla Dott.ssa Margherita Colangelo. La Commissione esaminatrice per l'assegnazione del premio era composta dal prof. Renato Clarizia (Università degli Studi Roma Tre) Presidente, dal prof. Vincenzo Zeno Zencovich (Università degli Studi Roma Tre) Componente, dal prof. Antonio Fiorella (Università degli Studi Roma Tre) Componente e dall'ing. Fabrizio Marafini (Direttore Generale Assilea e Consigliere Delegato di Assilea Servizi S.r.l.) Componente.

Il lavoro, dal titolo “Il leasing di beni immateriali”, è stato giudicato il migliore, tra i due elaborati rimasti in gara, per la completezza e l'organicità del lavoro svolto. Dopo una premessa sul profilo soggettivo ed oggettivo del contratto di leasing come contratto d'impresa ed una doverosa



panoramica sui principali aspetti fiscali, il *paper* si concentra sugli aspetti puntuali e problematici legati al leasing di marchi e al leasing di software.

Il documento è stato pubblicato per intero nel supplemento n. 36 alla Lettera di Assilea.

#### **17.6. Rassegna della giurisprudenza italiana**

È in corso la pubblicazione della seconda Rassegna della giurisprudenza italiana, riguardante gli anni 2003-2004. Questa edizione, prima che nella sua veste cartacea, è stata già resa disponibile alle Associate nella parte riservata del sito associativo attraverso la pubblicazione delle sentenze.

La Rassegna a stampa è suddivisa in tre parti: nella prima sono raccolte le sentenze in materia civile; nella seconda quelle in materia penale e nella terza quelle in materia tributaria. Come nell'edizione precedente, ciascuna sentenza è stata massimata e raggruppata in base all'argomento trattato. Ogni sentenza o gruppo di sentenze è preceduto da una nota che illustra la problematica trattata, gli eventuali precedenti ed eventualmente la dottrina più recente.

Anche questa seconda Rassegna, così come quella che era stata pubblicata due anni fa, è stata resa possibile grazie alla fattiva collaborazione delle Associate, che hanno fornito e si sono impegnate a fornire anche per il futuro la materia prima delle sentenze, nonché alla struttura associativa che ha continuamente monitorato e commentato la giurisprudenza nazionale sul leasing.

#### **17.7. Pubblicazioni Leasing/Formazione**

È allo studio la realizzazione di una specifica collana di pubblicazioni che raccolga e sistematizzi gli atti e i materiali didattici relativi ai diversi Corsi di Formazione organizzati da Assilea Servizi S.u.r.l.. L'obiettivo è quello di avviare l'istituzione di una piccola "biblioteca leasing" specializzata sulle tematiche relative alla Locazione Finanziaria al fine di condividere e mettere stabilmente a disposizione degli addetti ai lavori l'ormai consistente patrimonio di *know-how* e cultura di prodotto raccolto anno dopo anno e derivante dall'ideazione, progettazione e realizzazione delle iniziative formative realizzate.



## 18. LE INIZIATIVE PROMOZIONALI

Al fine di fornire ulteriori servizi alle Associate, l'Associazione, con delibera del Consiglio in data 31 gennaio 2005, ha ritenuto opportuno mettere a disposizione il proprio sito internet, nonché le newsletter cartacea "La Lettera di Assilea" ed elettronica "Robot Assilea" per l'inserzione di banner pubblicitari di soggetti esterni al mondo associativo che offrono prodotti e/o servizi strumentali o accessori all'attività di locazione finanziaria o, comunque, rilevanti per l'attività delle Associate Assilea.

Tale nuova attività, nel 2005 limitata solamente al sito internet [www.assilea.it](http://www.assilea.it), sta registrando un crescente interesse da parte di numeri operatori interessati a far conoscere i propri prodotti e servizi alle società di Leasing italiane ed a proporsi nel nostro mercato. A fine 2005, Assilea Servizi S.u.r.l., che cura per l'Associazione la raccolta pubblicitaria sia per il sito che per le pubblicazioni, ha stipulato accordi di promozione con due Inserzionisti che hanno acquistato spazi promozionali per un totale di 8 settimane. Nel corso del 2006 è prevista l'implementazione e lo sviluppo sia della "Lettera di Assilea" che del "Robot Assilea" giornaliero nell'ottica di renderli appetibili per nuovi Inserzionisti che desiderino raggiungere capillarmente un numero molto elevato di operatori del settore. La prima, infatti, conta già più di 1.800 destinatari mentre il secondo sta per raggiungere il traguardo dei 2.000.

In tale ottica, Assilea Servizi S.u.r.l. sta sviluppando una serie di Accordi Commerciali con i quali si impegna a divulgare in esclusiva e a promuovere nel circuito associativo Assilea e presso le singole Associate specifici progetti offerti, a condizioni di favore, da fornitori di beni e servizi qualificati che, a loro volta, s'impegnano ad acquistare da Assilea Servizi S.u.r.l. spazi pubblicitari come banner promozionali sulla home page del sito internet [www.assilea.it](http://www.assilea.it), pagine ed inserti promozionali sulle newsletter associative nonché a sponsorizzare specifici eventi associativi.



## 19. SITO WEB E SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE

Il 2005 ha segnato per l'architettura informatica Hardware dell'ASSILEA (gestita integralmente da Assilea Servizi S.u.r.l.) il raggiungimento del limite operativo. Si è imposto dunque un cambiamento dei vecchi server che sono stati sostituiti, nei primi mesi del 2006, con nuovi e più avanzati Server Blade.

Al fine di raggiungere l'obiettivo di migliorare la qualità del servizio, inoltre, Assilea Servizi S.u.r.l. ha stipulato con un nuovo fornitore un contratto per la connessione ad internet passando dai precedenti 2 Megabit di velocità di connessione ai 5 Megabit attuali.


Si è, inoltre, ampliato il ventaglio di servizi offerti on-line: nuovo è, infatti, il servizio di "Giurisprudenza ON-Line" che, gestito tecnicamente da Assilea Servizi S.u.r.l., è curato, relativamente ai contenuti, dagli specialisti dell'Ufficio Legale dell'ASSILEA. Tramite tale servizio le Associate ASSILEA possono effettuare ricerche e visualizzare tutte le sentenze emanate in tema di Leasing suddivise per argomenti, i relativi dati, i temi trattati, l'organo giudicante emanante ovvero scaricare la sentenza in formato Word.

A partire da aprile 2006, infine, si rinnoverà anche il "Robot Assilea": oltre alle consuete News dal mondo del Leasing e alla segnalazione dell'avvenuta pubblicazione delle Circolari associative, infatti, la newsletter elettronica provvederà ad aggiornare quotidianamente le Associate Assilea sui bandi di gara pubblicati da enti della Pubblica Amministrazione in materia di Leasing e Noleggio. La nuova impostazione del "Robot Assilea" permetterà di accedere direttamente al servizio associativo di Ricerca bandi della Pubblica Amministrazione sulla Home Page del sito internet [www.assilea.it](http://www.assilea.it) che consiste in un monitoraggio costante di tutte le fonti istituzionali con l'obiettivo di evidenziare bandi con riferimenti al Leasing, alla Locazione Finanziaria, al Noleggio e al Renting.

Nelle Tabelle seguenti sono riportati alcuni dati relativi agli accessi e all'utilizzo del sito internet associativo [www.assilea.it](http://www.assilea.it) relativi all'anno 2005:




Totale accessi 2005 al sito internet associativo [www.assilea.it](http://www.assilea.it) per orario di accesso





### Totale accessi 2005 al sito internet associativo [www.assilea.it](http://www.assilea.it) per giorno di accesso



**Totale visitatori 2005 del sito internet associativo www.assilea.it e relativo accesso alle risorse web**

<b>VISITATORI</b>	
Totale Visitatori	178.543
Media Visitatori per giorno	489
Media della durata del contatto (min: sec)	9:26
<b>ACCESSO ALLE RISORSE</b>	
Totale Pagine Visitate	390.441
Media delle Pagine Viste per Giorno	1.069
Media delle Pagine Viste per Visitatore	2
Totale File Scaricati	171.624
Media di File Scaricati per giorno	470
Media di File scaricati per Visitatore	0,96
Totale Immagini	10.943.940
Media di Immagini per Giorno	29.983
Media di Immagini per Visitatore	61
Totale di altre risorse	1.924.052
Media altre risorse per giorno	5.271
Media altre risorse per Visitatore	10
<b>BANDA INTERNET UTILIZZATA</b>	
Totale Dati trasferiti	157 GB
Media dei dati trasferiti per giorno	441 MB
Media dei dati trasferiti per Contatto	14 KB
Media dei dati trasferiti per Visitatore	924 KB



## APPENDICE

### ELENCO CIRCOLARI

#### Serie Leasing Agevolato

- 1 Regione Toscana. Fondo speciale rischi per le imprese dell'agricoltura, foreste, pesca e acquacoltura.
- 2 Regione Toscana. DOCUP ob. 2 mis. 1.8.1 "Aiuti alla ricerca industriale e precompetitiva".
- 3 Regione Campania. Nuovo regime di aiuti a favore dell'Artigianato. Primo bando.
- 4 Mediocredito Centrale. Tassi leasing agevolato febbraio 2005
- 5 Regione Veneto. Fondo di rotazione per le imprese artigiane. Esercizio 2004.
- 6 Regione Molise. Aiuto de minimis alle P.I. femminili.
- 7 Artigiancassa - tasso applicabile alle operazioni di leasing agevolato nel mese di febbraio 2005.
- 8 Regione Umbria - DOCUP Ob.2 2000-2006 - Misura 2.1.3 - Aiuti a sostegno degli investimenti delle PMI.
- 9 Regione Umbria - Bando per la presentazione di proposte per la promozione di progetti integrati da parte di pool di PMI appartenenti a filiere produttive.
- 10 Regione Campania. Nuovo regime di aiuti a favore delle PMI. Criteri e modalità di applicazione. III bando.
- 11 Mediocredito Centrale. Tassi leasing agevolato aprile 2005.
- 12 Artigiancassa - tasso applicabile alle operazioni di leasing agevolato nel mese di aprile 2005.
- 13 Artigiancassa - tasso applicabile alle operazioni di leasing agevolato nel mese di maggio 2005.
- 14 L.488/92 - Verbale della 43<sup>a</sup> riunione del Comitato Tecnico Consultivo.
- 15 Regione Liguria. DOCUP Ob. 2. Bandi aperti
- 16 Prov. Autonoma di Trento. L.P. 6/99 - indirizzi organizzativi
- 17 Mediocredito Centrale. Tassi leasing agevolato maggio 2005



- 18 Regione Lombardia. PIA Cooperazione - Investimento semplice
- 19 Regione Calabria. MCC - Sabatini e 598
- 20 Regione Molise. Nuovo Regolamento Artigiancassa
- 21 Artigiancassa - tasso applicabile alle operazioni di leasing agevolato nei mesi di giugno e luglio 2005
- 22 Regione Toscana. Nuovo Regolamento Artigiancassa.
- 23 Regione Molise. POR Molise - Azione 4.1.3 "Leasing". Attivazione nelle Aree PIT.
- 24 Leggi di incentivazione alle imprese. Schema di garanzia fidejussoria per l'erogazione della prima quota a titolo di anticipazione
- 25 POR Molise 2000/2006. Approvazione bandi.
- 26 Artigiancassa - tasso applicabile alle operazioni di leasing agevolato nel mese di agosto 2005
- 27 Regione Toscana. Nuovo Regolamento Artigiancassa
- 28 Fondo di rotazione Cassa Depositi e Prestiti
- 29 Artigiancassa - tasso applicabile alle operazioni di leasing agevolato nel mese di settembre 2005
- 30 Artigiancassa - tasso applicabile alle operazioni di leasing agevolato nei mesi di ottobre e novembre 2005
- 31 Regione Toscana. D. Lgs. 112/98. Fondo unico regionale per l'industria
- 32 Regione Veneto. Modifiche al Fondo di rotazione per l'artigianato. Mis. 1.2 Ob. 2
- 33 Regione Lombardia. Bando per la Mis. 1.2.C Ob. 2 "Servizi per la competitività delle imprese artigiane"
- 34 Incontro su 598/94 e Sabatini del 21 ottobre p.v..
- 35 Convenzione Soggetto Agente/Cassa Depositi e Prestiti
- 36 Artigiancassa - tasso applicabile alle operazioni di leasing agevolato nel mese di dicembre 2005.
- 37 Nuovi parametri dimensionali per la definizione di PMI
- 38 Regione Piemonte - nuovo Regolamento per L. 598/94 e 1329/65



### Serie Leasing Auto

- 1 Variazione importi I.P.T. anno 2005 per la Prov. di Roma
- 2 Tasse auto Regione Lombardia: atti di accertamento anni 2000, 2001, 2002. Progetto Regione Lombardia - Assilea per l'avvio di attività sperimentale di notifica elettronica
- 3 Auto: Semplificazioni amministrative di cui all'art.3 DL n.35 del 14.3.2005.
- 4 Comune di Roma: gestione delle multe elevate agli autoveicoli concessi in locazione finanziaria
- 5 Conversione in Legge, con modificazioni, del D.L. n. 35 del 14.3.05
- 6 Elaborazioni su dati ACI, immatricolazioni auto e penetrazione leasing per marca e circolante auto per regione per l'anno 2004
- 7 Procedure di prima iscrizione al PRA di autoveicoli
- 8 Istruzioni operative per la gestione "STA Cooperante" delle procedure telematiche di immatricolazione dei veicoli provenienti dall'ambito comunitario

### Serie BDCR

- 1 Riparto Costi Gestione BDCR 2005
- 2 Riparto Costi Gestione BDCR 2005
- 3 Adeguamento eBDCR al Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da privati
- 4 Adeguamento eBDCR al Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da privati. Documentazione tecnica 2° rilascio.
- 5 Adeguamento eBDCR al Codice Privacy - Gestione controllo password (su browser)
- 6 e-BDCR adeguamento Codice Deontologico; Trasmissione nuovo Diagnostico R200; Piano di lavoro
- 7 Fatturazione utilizzo certificati di sicurezza gestione BDCR 2004-05



- 8 Nuovo Codice di Autoregolamentazione della BDCR - Assilea
- 9 e-BDCR adeguamento Codice deontologico - Slittamento tempi di produzione
- 10 Codice di deontologia e buona condotta dei sistemi di informazione creditizia: Nuova documentazione sul sito associativo (all.1 - all.2 - all.3). Variazione indirizzo Assilea.
- 11 e-BDCR adeguamento Codice deontologico - Passaggio in Produzione
- 12 Nuovo regolamento dei costi BDCR
- 13 Fatturazione Corrispettivi Gestione BDCR 2006 e conguaglio 2005

#### Serie Fiscale

- 1 Legge Finanziaria 2005 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"
- 2 Dichiarazione di intento degli esportatori abituali
- 3 Trattamento fiscale dei canoni derivanti da un contratto di sale and lease back avente ad oggetto un marchio d'impresa. Artt.102, c.7 e 103, c.1, del TUIR.
- 4 Dichiarazione di intento degli esportatori abituali - Comunicazione dei relativi dati
- 5 Contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione. Circolare Agenzia delle Entrate n.11/E del 17.3.2005
- 6 Attivazione del servizio di Giurisprudenza On-Line
- 7 Applicazione della detassazione del reddito per investimenti ambientali di cui all'art.6 della Ln. 388/2000 effettuati mediante contratti di locazione finanziaria
- 8 Detraibilità dell'IVA assolta dalla società di leasing sull'acquisto degli immobili ad uso abitativo ma strumentali per la loro destinazione da parte dell'utilizzatore che li ha acquisiti in locazione finanziaria
- 9 Modifica alla disciplina fiscale del leasing immobiliare



- 10 Servizio di Giurisprudenza On-Line. Nuove sentenze fiscali per gli anni 2003 - 2004
- 11 Modifica alla disciplina fiscale del leasing immobiliare

### Serie Leasing Immobiliare

- 1 Comunicazione di cessione e locazione di fabbricati (art.12, DL n.59/1978)
- 2 Relazioni standard su immobili concessi in locazione finanziaria

### Serie Informativa

- 1 Venerdì 8 aprile
- 2 Assemblea Ordinaria del 18 aprile 2005 - h. 14:30 presso la Società del Giardino Via San Paolo 10 MILANO
- 3 Convegno PARADIGMA "FORUM IAS/IFRS: Profili civilistici e fiscali" del 18, 19 e 20 maggio 2005.
- 4 Workshop SDA Bocconi "La rappresentazione del leasing secondo lo IAS 17: simulazioni e aspetti problematici" del 19 maggio 2005.
- 5 One-Day Business Forum on Emerging Trends in Real Estate & Infrastructure Leasing
- 6 Convegno Leaseurope a Cascais 2-4 ottobre 2005
- 7 Informazioni tecniche sul Convegno Leaseurope a Cascais
- 8 Acquisto guida informativa "Prestiti e tutela della privacy: il nuovo Codice che mette le cose in chiaro"
- 9 Convegno Battle of the Channels a Bruxelles del 24 novembre 2005
- 10 Adeguamento quota annuale di accesso ai servizi del sito internet associativo [www.assilea.it](http://www.assilea.it).



### Serie Leasing Forum

- 1 Corso di Formazione "La valutazione di affidabilità di società di persone e ditte individuali" del 09 e 10 febbraio 2005.
- 2 LEASING FORUM: L'OFFERTA FUORI SEDE DA PARTE DELLE SOCIETÀ DI LEASING Agenti finanziari, Mediatori Creditizi, Procacciatori d'affari e gli altri canali di distribuzione
- 3 Corso di Formazione "Rapporti di lavoro: diritti, doveri responsabilità" del 2 e 3 marzo 2005.
- 4 Corso di Formazione "La Riforma del Diritto Societario" del 23 e 24 marzo 2005.
- 5 Corso di Formazione "Il Post Vendita nel Leasing Auto" del 13 e 14 aprile 2005.
- 6 Leasing Forum "Il Leasing alla Pubblica Amministrazione" del 18 aprile 2005.
- 7 Corso di Formazione "L'Istruttoria tecnica nel Leasing Immobiliare" del 2 e 3 maggio 2005.
- 8 Pubblicazione Corso di Formazione On Line "Il Contesto Legale del Leasing" sul sito internet associativo.
- 9 Corso di Formazione "Il Contratto di Leasing Auto" dell'11 e 12 maggio 2005.
- 10 Leasing Forum "Il nuovo Codice Deontologico Privacy sui Sistemi di Informazione Creditizia e la BDCR Assilea" del 17 maggio 2005.
- 11 Corso di Formazione "La regolamentazione dell'attività di Locazione Finanziaria" del 9 e 10 giugno 2005.
- 12 Leasing Forum "Il passaggio a Default nel Leasing" - Roma, 13 giugno 2005.
- 13 Aggiornamento Corso di Formazione On Line "Il Leasing in Italia" sul sito internet associativo.
- 14 Corso di Formazione "Fondamenti di Matematica Finanziaria applicata al Leasing" del 26 settembre 2005.
- 15 Leasing Forum "Le novità fiscali nel Leasing" - Milano, 12 ottobre 2005.



- 16 Programma aggiornato Leasing Forum "Le novità fiscali nel Leasing" - Milano, 12 ottobre 2005.
- 17 Corso di Formazione "La Regolamentazione dell'attività di Locazione Finanziaria" del 26 ottobre 2005.
- 18 Leasing Forum "Il Recupero Crediti nel Leasing"; Milano, 16 novembre 2005.
- 19 Corso di Formazione "Corso Base sul Leasing" del 29 novembre 2005.
- 20 Nuova Indagine triennale (2006/2008) Assilea Servizi S.u.r.l. sulla Customer Satisfaction nel settore del Leasing.
- 21 Corso di Formazione "La Fiscalità nel Leasing" del 25 e 26 gennaio 2006.
- 22 Leasing Forum "Le novità sul Leasing immobiliare per le imprese e a destinazione abitativa" - Milano, 31 gennaio 2006

#### Serie Legale

- 1 Disposizioni per contrastare il terrorismo internazionale. Regolamento (CE) N.2145/2004 della Commissione
- 2 Protezione dei dati personali – Codice di Deontologia e buona condotta delle centrali rischi creditizi private e provvedimento del Garante del 16 novembre 2004 (Deliberazione n. 9) sul bilanciamento di interessi
- 3 Decreto del Ministero della Giustizia 29 dicembre 2004, n. 320. Individuazione delle professionalità abilitate a comporre il collegio sindacale, ai sensi dell'articolo 2397, secondo comma, del codice civile.
- 4 Protezione dei dati personali – Codice di Deontologia e buona condotta dei sistemi di informazione creditizia: obblighi di informativa e riscontro alla clientela
- 5 Protezione dei dati personali – Misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali
- 6 Disposizioni per contrastare il terrorismo internazionale
- 7 Disposizioni per contrastare il terrorismo internazionale.



- 8 Regolamento (CE) N. 301/2005 della Commissione  
Differimento termini di efficacia delle sanzioni per la man-  
cata estinzione dei libretti al portatore
- 9 Disposizioni per contrastare il terrorismo internazionale.  
Decisione 2005/221/PESC del Consiglio
- 10 Disposizioni per contrastare il terrorismo internazionale.  
Posizione Comune 2005/220/PESC del Consiglio
- 11 Disposizioni per contrastare il terrorismo internazionale.  
Regolamento (CE) N. 560/2005 del Consiglio del 12 apr-  
ile 2005
- 12 GAFI. Lista Paesi e territori non cooperativi.
- 13 Disposizioni per contrastare il terrorismo internazionale.  
Regolamento (CE) N. 607/2005 della Commissione e suc-  
cessiva rettifica.
- 14 Disposizioni per contrastare il terrorismo internazionale.  
Regolamento (CE) N. 667/2005 del Consiglio.
- 15 Disposizioni per contrastare il terrorismo internazionale.
- 16 Disposizioni per contrastare il terrorismo internazionale.  
Regolamento (CE) N. 717/2005 della Commissione.
- 17 Attivazione del servizio di Giurisprudenza On-Line.
- 18 Disposizioni per contrastare il terrorismo internazionale
- 19 Disposizioni per contrastare il terrorismo internazionale
- 20 Segnalazioni di operazioni sospette ex art. 3 legge  
197/1991: responsabilità del soggetto obbligato. Parere  
del Comitato Antiriciclaggio
- 21 Disposizioni per contrastare il terrorismo internazionale  
Regolamento (Ce) N. 830/2005 della Commissione  
Regolamento (Ce) N. 838/2005 del Consiglio Rettifica del  
regolamento (CE) n. 830/2005 della Commissione
- 22 Nuova disciplina della revocatoria fallimentare e delega al  
Governo per la riforma organica delle procedure concorsuali.
- 23 Disposizioni per contrastare il terrorismo internazionale
- 24 Disposizioni per contrastare il terrorismo internazionale
- 25 Nuovo Provvedimento U.I.C. sulla mediazione creditizia
- 26 Disposizioni per contrastare il terrorismo internazionale



- 27 Segnalazione articolo di stampa sulla nuova revocatoria fallimentare
- 28 Disposizioni per contrastare il terrorismo internazionale
- 29 Disposizioni per contrastare il terrorismo internazionale. Regolamento (CE) N. 1378/2005 della Commissione del 22 agosto 2005.
- 30 Servizio di Giurisprudenza On-Line. Nuove sentenze per gli anni 2003 - 2004
- 31 Disposizioni per contrastare il terrorismo internazionale
- 32 Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 - Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti. (Supplemento ord. n. 135/L alla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29.7.2005)
- 33 Questionario sugli adempimenti normativi in tema di anti-riciclaggio e gestione dell'archivio unico
- 34 Disposizioni per contrastare il terrorismo internazionale
- 35 Disposizioni per contrastare il terrorismo internazionale
- 36 Disposizioni per contrastare il terrorismo internazionale
- 37 Disposizioni per contrastare il terrorismo internazionale
- 38 Disposizioni per contrastare il terrorismo internazionale
- 39 Modalità di applicazione al leasing del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 sulla tutela degli acquirenti degli immobili da costruire
- 40 GAFI. Lista "Paesi e territori non cooperativi".
- 41 Disposizioni per contrastare il terrorismo internazionale.
- 42 Invio delle "Linee guida per la elaborazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo dell'attività di locazione finanziaria e di leasing in genere" ai sensi del d. lgs. n. 231/01
- 43 Attivazione del servizio di ricerca bandi di gara della P.A. in materia di Leasing e Noleggio.
- 44 Disposizioni per contrastare il terrorismo internazionale
- 45 Riforma organica delle procedure concorsuali



### Serie Lettere Circolari

- 1 Chiusura uffici
- 2 Statistiche definitive stipulato Anno 2004 Glossario Metodologico
- 3 Andamento dell'economia nel 2004
- 4 Statistiche e classifiche sull' "Out-standing"
- 5 Statistiche definitive stipulato Anno 2004
- 6 Statistiche definitive stipulato 2004
- 7 Statistiche territoriali 2004
- 8 Graduatoria (provvisoria) dei Soci Ordinari in vista della nomina di un nuovo Consigliere in occasione della prossima Assemblea 2005.
- 9 23° World Leasing Convention a Istanbul
- 10 Elaborazioni e-BDCR stipulato per Associata nazionale mensile e progressivo
- 11 Rilevazione outstanding 2004
- 12 Raccolta Bilanci 2004 Associate Assilea on-line
- 13 Rilevazione sull'outstanding 2004
- 14 Verbali Assemblea Ordinaria Assilea 2004 e 2005
- 15 Comunicazione
- 16 Nuove elaborazioni eBDCR
- 17 Nuova sede Assilea e Assilea Servizi
- 18 2° Conferenza Annuale Internazionale - Risk Management in Leasing
- 19 Chiusura estiva degli uffici.
- 20 Modifiche al glossario ed allo schema per l'inserimento delle statistiche mensili sullo stipulato mensile
- 21 Previsione Delphi Leasing sullo stipulato leasing 2006

### Serie Tecnica

- 1 Transazioni commerciali - saggio di interesse per i ritardi nei pagamenti
- 2 IAS 17 - pubblicazione nella G.U. dell'Unione Europea



- 3 Censimento delle operazioni di Leasing in Pool in essere ai fini della segnalazione in Centrale rischi
- 4 Censimento delle operazioni di Leasing in Pool in essere ai fini della segnalazione in Centrale rischi
- 5 LEASING NAUTICO - questionario su stipulato nautico da diporto 2004
- 6 IAS - D. Lgs. di attuazione dell'art.25 della Legge Comunitaria 2003
- 7 Usura - Tassi soglia vigenti a partire dal 1° aprile 2005
- 8 Benchmarking sulla Matrice di Vigilanza - Rilevazione dati "base 3" (31.12.2004)
- 9 Usura - Tassi soglia vigenti a partire dal 1° aprile 2005
- 10 Progetto Database consortile delle perdite di Rischio operativo del Leasing
- 11 Rilevazioni Beni ex-Leasing per l'anno 2004
- 12 Rilevazione Perdite su contratti di leasing su immobili non residenziali
- 13 Usura: Tassi soglia vigenti a partire dal 1° luglio 2005
- 14 Usura - Tassi soglia vigenti a partire dal 1° luglio 2005
- 15 Transazioni commerciali - saggio di interesse per i ritardi nei pagamenti
- 16 Leasing nautico: Codice della nautica da diporto
- 17 Usura - Tassi soglia vigenti a partire dal 1° ottobre 2005
- 18 Usura - Tassi soglia vigenti a partire dal 1° ottobre 2005
- 19 Pubblicazione Guida operativa n.1 dell'OIC per la transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS)
- 20 Benchmarking sulla Matrice di Vigilanza - Rilevazione dati "base4" (giugno 2005)
- 21 Rialzo del tasso ufficiale di riferimento
- 22 Usura: Tassi soglia vigenti a partire dal 1° gennaio 2006
- 23 Usura - Tassi soglia vigenti a partire dal 1° gennaio 2006
- 24 I.F. iscritti nell'elenco di cui all'art.107 del T.U.B. - Segnalazioni di Vigilanza
- 25 I.F. iscritti nell'elenco di cui all'art. 107 del T.U.B. - Concentrazione dei rischi



## ELENCO PARERI

### Serie Legale

- 1 Parere sulla disciplina giuridica applicabile alla fideiussione prestata da un consumatore
- 2 Parere sulla sussistenza dell'obbligo di invio delle comunicazioni periodiche ex art. 119 TUB al cessionario della sola opzione finale di acquisto.
- 3 Responsabilità del Notaio in caso di iscrizione di ipoteca legale avvenuta nel lasso di tempo intercorrente tra la stipula dell'atto e la trascrizione dello stesso.
- 4 Privacy; segnalazione del primo insoluto in un sistema di informazioni creditizie.
- 5 Comunicazioni ai fini della disciplina sulla Privacy in caso di richiesta di finanziamento non accolta, avanzata da agente plurimandatario in attività finanziaria
- 6 Parere sull'applicazione della normativa sulla vendita e le garanzie dei beni di consumo in caso di vendita di beni ex-leasing a soggetti privati, qualora la vendita costituisca un'attività marginale a quella svolta in via prevalente.

### Serie Fiscale

- 1 Leasing ad associazioni di volontariato e a ONLUS
- 2 Cessione di navi destinate all'esercizio di attività commerciali - Applicabilità dell'art.8 bis nel caso di acquisto da parte della società di leasing
- 3 Leasing su imbarcazione - costruita e venduta da un fornitore extra UE ed immatricolata nel Registro Inglese - con utilizzatore inglese









A cura di Assilea Servizi Srl  
per conto della  
Associazione Italiana Leasing  
00144 Roma - Piazzale Ezio Tarantelli, 100  
Telefono 06 997036.1  
Fax 06 45440739  
Internet [www.assilea.it](http://www.assilea.it)  
E.mail [info@assilea.it](mailto:info@assilea.it)

